Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 52

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 22 febbraio 1978** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Toscana

Regione Molise

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1978, n. **35.**

Attuazione della direttiva n. 76/308/CEE del 15 marzo 1976, relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero di crediti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 15 febbraio 1973, n. 25, modificato con l'art. 1 della legge 14 dicembre 1976, n. 847;

Vista la direttiva del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee n. 76/308/CEE in data 15 marzo 1976, relativa all'assistenza reciproca in materia di ricupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento di garanzia, nonché dei prelievi agricoli e dei dazi doganali;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Ritenuta la necessità di inserire nel testo unico anzidetto le disposizioni necessarie per dare attuazione alla citata direttiva n. 76/308/CEE;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 4 della legge 1° febbraio 1965, n. 13, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Nel titolo VIII del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è inserito, dopo il capo I, il capo I-*bis*, intitolato: « Mutua assistenza fra gli Stati membri delle Comunità europee in materia di ricupero di crediti » e comprendente i seguenti articoli 346-*bis*, 346-*ter*, 346-*quater* e 346-*quinquies*:

« Art. 346-*bis* - (*Assistenza agli altri Stati membri delle Comunità europee per il ricupero di crediti sorti negli Stati medesimi*). — A richiesta degli organi competenti degli altri Stati membri delle Comunità europee l'amministrazione doganale provvede, relativamente ai crediti di cui all'art. 346-*quater* sorti negli Stati medesimi:

1) a fornire informazioni sul conto di persone fisiche o giuridiche, avvalendosi per l'assunzione di tali informazioni dei poteri conferiti all'amministrazione doganale medesima dalle vigenti disposizioni nazionali ai fini del ricupero dei crediti di analoga natura sorti nel territorio della Repubblica; le informazioni possono non essere fornite quando rivelerebbero un segreto commerciale, industriale o professionale ovvero quando la loro divulgazione potrebbe pregiudicare la sicurezza o l'ordine pubblico;

2) a curare che si proceda, con l'osservanza delle vigenti disposizioni nazionali, alla notifica nei confronti di persone fisiche o giuridiche di atti, sentenze e decisioni emanati negli Stati membri richiedenti;

3) a dare corso, sulla base dei titoli esecutivi trasmessi dagli organi esteri richiedenti, alla azione di ricupero di crediti nei confronti di persone fisiche o giuridiche, secondo la procedura di cui all'art. 82 del presente testo unico e previa emissione di apposita ingiunzione;

4) ad adottare, sulla base dei titoli esecutivi trasmessi dagli organi esteri richiedenti, misure cautelari per garantire il ricupero dei crediti.

L'amministrazione doganale dà corso all'azione di ricupero di cui al precedente comma, punto 3), soltanto:

a) se la richiesta è accompagnata da un esemplare originale o da una copia autentica del titolo esecutivo emesso nell'altro Stato membro e degli eventuali altri documenti necessari ai fini del ricupero del credito;

b) se la richiesta contiene l'indicazione della data a decorrere dalla quale è possibile procedere alla esecuzione secondo le disposizoni vigenti nell'altro Stato membro nonché la dichiarazione che il credito ed il titolo esecutivo non sono contestati nello Stato medesimo e che la procedura per il ricupero è stata in esso intrapresa senza però portare al pagamento integrale del credito;

c) se il ricupero del credito non è di natura tale da provocare, a causa della situazione del debitore, gravi difficoltà d'ordine economico o sociale nel territorio della Repubblica.

Per il pagamento delle somme dovute, previo assenso dell'organo estero richiedente, possono essere accordate al debitore dilazioni o rateazioni nei limiti ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni nazionali. Le somme eventualmente riscosse a titolo di interessi per le dilazioni o rateazioni accordate ovvero per ritardato pagamento vanno rimesse all'organo estero richiedente.

L'interessato che intende contestare il credito o il titolo esecutivo emesso nell'altro Stato membro ovvero le misure cautelari adottate dalla amministrazione doganale ai sensi del primo comma, punto 4), deve adire l'organo competente dello Stato membro, in conformità delle leggi ivi vigenti; in tal caso l'amministrazione doganale, ricevuta notifica dell'avvenuta impugnazione, dispone la sospensione della procedura esecutiva fino alla decisione di detto organo, adottando, ove lo ritenga necessario, le misure cautelari consentite dalle vigenti disposizioni nazionali per garantire il ricupero di crediti di analoga natura. Se sulla contestazione si pronuncia un organo giurisdizionale, la cui decisione sia favorevole all'organo richiedente dell'altro Stato membro e permetta il ricupero del credito nello Stato medesimo, la procedura esecutiva riprende sulla base del nuovo titolo.

L'interessato che intende contestare gli atti della procedura esecutiva intrapresa dall'amministrazione doganale deve adire il competente organo dello Stato italiano con l'osservanza delle disposizioni nazionali vigenti ».

« Art. 346-*ter* - (*Richiesta di assistenza agli altri Stati membri delle Comunità europee per il ricupero di crediti sorti nel territorio delllа Repubblica*). — L'amministrazione doganale, relativamente ai crediti di cui all'art. 346-*quater* sorti nel territorio della Repubblica si avvale, ove occorra, dell'assistenza degli organi competenti degli altri Stati membri delle Comunità europee, richiedendo che nei confronti di persone fisiche o giuridiche vengano fornite informazioni, eseguite notifiche di atti, sentenze e decisioni, intraprese procedure esecutive ed adottate misure cautelative.

Se la domanda di assistenza non consiste soltanto in una richiesta di informazioni il provvedimento del quale si chiede la notifica ovvero in base al quale si chiede che sia intrapresa la procedura esecutiva o siano adottate le misure cautelative, nonché gli altri documenti necessari ai fini del ricupero, devono essere trasmessi in originale o in copia autentica.

Se riguarda il ricupero di un credito, la domanda deve contenere l'indicazione della data a decorrere dalla quale è possibile procedere alla esecuzione secondo le disposizioni nazionali vigenti nonché la dichiarazione che il credito ed il titolo esecutivo non sono contestati nel territorio della Repubblica e che la procedura per il ricupero è stata in esso intrapresa senza però portare al pagamento integrale del credito.

Eventuali azioni in sede amministrativa o giurisdizionale per contestare il credito o il titolo esecutivo ovvero le misure cautelative adottate nell'altro Stato membro devono essere proposte davanti ai competenti organi nazionali; in tali casi l'amministrazione

doganale informa il competente organo dell'altro Stato membro ai fini della sospensione della procedura di esecuzione ivi intrapresa. Se la contestazione riguarda i provvedimenti esecutivi adottati nell'altro Stato membro su richiesta dell'amministrazione anzidetta, l'azione va proposta davanti al competente organo dello Stato medesimo ».

« Art. 346-*quater* - (*Crediti ammessi alla mutua assistenza*). — Le disposizioni degli articoli 346-*bis* e 346-*ter* si applicano ai crediti relativi:

a) alle restituzioni, agli interventi ed alle altre misure che fanno parte del sistema di finanziamento integrale e parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro di tali misure;

b) ai prelievi agricoli, ai sensi dell'art. 2, lettera *a*), della decisione n. 70/243/CECA, CEE, EURATOM e dell'art. 128, lettera *a*), dell'atto di adesione;

c) ai dazi doganali, ai sensi dell'art. 2, lettera *b*), della suddetta decisione e dell'art. 128, lettera *b*), dell'atto di adesione;

d) alle spese ed agli interessi relativi al ricupero dei crediti sopraindicati.

I crediti di cui al precedente comma non godono di privilegi nello Stato membro al quale viene rivolta la domanda di assistenza. La prescrizione dei crediti stessi è regolata dalle disposizioni vigenti nello Stato in cui sono sorti; agli effetti della sospensione e della interruzione della prescrizione, gli atti di ricupero eseguiti nello Stato al quale è stata rivolta la domanda di assistenza si considerano eseguiti nello Stato in cui il credito è sorto.

E' fatta salva l'assistenza più ampia che può essere accordata o richiesta a taluni Stati membri delle Comunità europee in virtù di particolari accordi o convenzioni ».

« Art. 346-*quinquies* - (*Norme di esecuzione*). — Il Ministro per le finanze stabilisce con proprio decreto le norme necessarie per l'esecuzione dei precedenti articoli del presente capo, anche sulla base di quelle adottate dai competenti organi delle Comunità europee ai sensi dell'art. 22 della direttiva del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee n. 76/308/CEE in data 15 marzo 1976; le norme relative alla conversione ed al trasferimento delle somme ricuperate e dei relativi interessi e spese allo Stato in cui è sorto il credito sono emanate di concerto con il Ministro per il tesoro.

Qualora, in relazione alle esigenze connesse con lo sviluppo della mutua assistenza amministrativa fra gli Stati membri delle Comunità europee ai fini della gestione dell'Unione doganale, se ne ravvisi la opportunità, il Ministro per le finanze può con proprio decreto stabilire che taluni compiti degli uffici periferici dell'amministrazione doganale inerenti all'attuazione della mutua assistenza medesima siano devoluti ad un apposito ufficio centrale alle dirette dipendenze della Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, con sede in Roma ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1978

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1978
Atti di Governo, registro n. 16, *foglio n.* 18

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di S. Sofia.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Forlì per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 14 giugno 1974, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la foresta di Campigna sita nel comune di S. Sofia (Forlì);

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di S. Sofia (Forlì);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare. l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare lo aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché presenta infinita varietà di spendide vedute, godibili dalle strade e ancor più da mulattiere e sentieri, offerte dalla configurazione stessa della foresta. Tra gli aspetti più salienti con cospicuo carattere di bellezza naturale ricordiamo soprattutto: la faggeta vetusta di Poggio Pian Tombesi e Poggio Scali, che rappresenta uno dei pochi esempi superstiti del paesaggio ancestrale dell'Appennino: un ambiente intatto, in cui le vecchissime gigantesche alberature di faggio e acero del monte con tronchi del diametro di m. 1,50 e oltre, di aspetto maestoso e imponente emergono da un sottobosco tanto rigoglioso da inglobare quasi completamente, con muschi e licheni, i tronchi abbattuti da eventi naturali, i prati alpestri, per la bellezza delle loro fitte distese vegetali carezzate dal vento delle cime; il felice contrasto tra la verde faggeta e la scura abetina; l'aspetto ridente dei numerosi ruscelli scorrenti nel folto della foresta, spesso ricadenti in cascatelle limpide e in particolare il fosso del torrentello Abetia le cui sponde ora imper-

vie, ora distese, sono arricchite da una esuberante flora erbacea e arbustiva dalla smagliante fioritura. L'importanza della Campigna non si esaurisce però nella sua pur straordinaria bellezza paesistica; a questa corrisponde un eccezionale interesse naturalistico. Come s'è già accennato, la foresta e in particolare la faggeta vetusta e il bosco misto di faggio e di acero costituiscono uno dei rari esempi di vegetazione autoctona dell'Appennino centro settentrionale, quindi dell'antichissimo paesaggio vegetale italico, il cui interessantissimo assetto vegetale è ancora oggi espressione di un equilibrio ecologico giunto a noi quasi incontaminato. Il corredo biologico rappresentato dalla flora e dalla fauna, ormai quasi introvabile, è perciò di enorme interesse scientifico; gli stessi prati cacuminali hanno una fisionomia alpestre insolita per la zona e, a parte il loro rilevante significato paesistico, con il loro folto tappeto vegetale spesso anche alcuni decimetri assolvono, al pari del fitto sottobosco, alla importantissima funzione di difendere il terreno e di trattenere l'acqua, contribuendo così ad alimentare anche nei mesi asciutti i numerosi ruscelli scendenti dalla giogaia. All'equilibrio biologico del complesso contribuisce naturalmente il ricco corredo faunistico; la peculiarità più importante della foresta di Campigna e dell'intero complesso casentinese è proprio il fatto di essere uno degli ultimi resti di vetustissime selve che, negli arcaici ecosistemi della montagna appenninica, serbano ancora la loro maestosa fisionomia naturale. E considerando le gravi perdite del patrimonio forestale originario verificatesi ovunque per i disboscamenti e i dissodamenti passati a recenti, non compensati dai rimboscamenti, e che nella Romagna intensamente coltivata sono stati interamente distrutti i bellissimi boschi presenti fino a qualche decennio fa sulle conoidi del piede appenninico, la foresta di Campigna, per il suo interesse naturalistico non meno che per i suoi pregi estetico-paesaggistici ci appare particolarmente preziosa e degna di una rigorosa salvaguardia, nel senso soprattutto di consentire alla foresta di evolversi liberamente e di riacquistare, maturando, la struttura di foresta vergine;

Decreta:

La zona della foresta di Campigna sita nel territorio del comune di S. Sofia (Forlì), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona e delimitata nel modo seguente:

procedendo in senso orario, il confine inizia dal punto di confluenza tra il confine interprovinciale-interregionale Firenze-Forlì e il confine intercomunale Premilcuore-S. Sofia, in prossimità della Costa Poggio Corsoio (q. 1320); di qui prosegue in direzione est-sud est con un tratto della lunghezza di m. 360 fino a q. 1020 e poi verso est con un tratto di m. 410 fino a q. 915; di qui piega verso sud per circa m. 500 e poi verso est con un tratto di m. 200 fino a inserirsi sul fosso del Satanasso; segue due anse di detto fosso, passando per la q. 817 e giungendo presso la q. 836, in un punto posto a distanza di m. 500 ad est del punto iniziale di inserimento del confine sul fosso. Di qui il confine prosegue in direzione sud-est, con un tracciato irregolare non riferibile ad alcun lineamento del terreno, assimilabile a una linea spezzata (vedi cartografia allegata), descritta qui di seguito mediante la direzione e la lunghezza dei vari lati: est-sud est (m. 450), sud-sud ovest (m. 250, in prossimità della q. 1000), sud-sud est (m. 250), est-nord est (m. 225, q. 829), sud (m. 120), est (m. 120), nord (m. 100), est (m. 150), sud-sud est (m. 300), est (m. 100), nord est (m. 75), sud est (m. 220), sud-sud est (m. 220), est-sud est (m. 600, q. 1031), fino a incrociare la strada statale n. 310 Forlì-Pratovecchio presso la Costa Poggio dei Ronchi. Di qui la spezzata prosegue con: un tratto in direzione est-sud est (m. 600), uno in direzione sud-est (m. 480), una curva coincidente con un ansa del fosso della Ruota (m. 100, q. 761) e con altri cinque tratti rettilinei (sud-est, m. 200; sud, m. 170, q. 904; est, m. 180; nord est, m. 400, q. 879; est, m. 420), fino a incontrare il fosso Fiumicino, in un punto che rispetto al punto trigonometrico sito sulla Costa Poggio del Ballatoio, in località Casetta (q. 907) è identificato dalle seguenti coordinate: ascissa m. 385 (a est), ordinata m. 620 (a nord). Da tale punto il confine segue il percorso del fosso Fiumicino toccando i punti di quota 752, 774, 863 e 890 fino a un punto che rispetto al predetto punto trigonometrico è identificato dalle seguenti coordinate: ascissa m. 1600 (a est), ordinata m. 1250 (a sud); di qui prosegue in direzione est-nord est con un tratto rettilineo di m. 400, fino ad incontrare il confine intercomunale S. Sofia-Bagno di Romagna a q. 1152. Segue detto confine in direzione nord sud passando per la q. 1200, fino al punto di incrocio con il confine interprovinciale-interregionale Forlì-Arezzo a Poggio Scali (q. 1520); di qui, piegando in direzione nord-ovest ovest segue detto confine provinciale passando per: q. 1504; Poggio Pian Tombesi (q. 1465); q. 1442; il Poggione (q. 1424); q. 1407; il Passo della Galla (q. 1296); punto di confluenza della strada statale n. 310 con la strada provinciale n. 94; il M. Gabrendo (q. 1539); il Poggio Lastraiolo (q. 1483); q. 1551; il Poggio Sodo dei Conti; q. 1652; M. Falco (q. 1658), nel punto di incrocio con il confine interprovinciale Firenze-Forlì. Segue detto confine verso nord, passando per: Poggio Piancancelli (q. 1576); q. 1512; Pian delle Fontanelle; q. 1380; fino a ricongiungersi con il punto di partenza sopra indicato presso Costa Poggio Corsoio (q. 1320).

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Forlì.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ravenna curerà che il comune di S. Sofia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 30 dicembre 1977

p. *Il Ministro*: SPITELLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Verbale-estratto n. 1 (14 giugno 1974)

Ordine del giorno

1) S. SOFIA (Forlì) - Foresta di Campigna.

(*Omissis*).

Il presidente dichiara aperta la seduta e introduce il primo argomento all'ordine del giorno.

(*Omissis*).

Dopo un ulteriore breve scambio di idee e di opinioni, il presidente elenca agli aventi diritto al voto, (*Omissis*) e conferma che come confini della zona da vincolare si assumono quelli della zona di proprietà demaniale proposta per l'istituzione del parco naturale di Campigna nella proposta di legge n. 2565 presentata alla Camera dei deputati, d'iniziativa dei deputati Ascari Raccagni e Biasini, esclusa la parte ricadente nella regione Toscana, sulla quale propone che vengano interessate le competenti commissioni provinciali per le bellezze naturali. Enuncia poi le motivazioni della proposta di vincolo e descrive i confini della zona interessata:

« La commissione provinciale per le bellezze naturali di Forlì, nella seduta del 14 giugno 1974; esaminato sul posto il problema mediante visite preliminari del presidente, del vice-presidente e di altri membri della commissione; (*Omissis*) decide di proporre al Ministero della pubblica istruzione, per la superiore convalida, il vincolo paesistico relativo alla foresta di Campigna, delineata nell'allegata mappa topografica e qui di seguito specificata nei suoi precisi confini, con la motivazione enunciata appresso, dopo la descrizione dei confini.

A) Confini della zona proposta per il vincolo (Riferimento: I.G.M. - Foglio 107 della Carta d'Italia, I.S.O., « Corniolo » - Scala: 1/25.000).

La zona in oggetto è delineata: a nord, da una linea irregolare che collega il punto di confluenza tra il confine interprovinciale-interregionale Firenze-Forlì e il confine intercomunale Premilcuore-S. Sofia presso la q. 1320, con il punto a q. 1152 sul confine intercomunale S. Sofia-Bagno di Romagna; a est, da un tratto del suddetto confine intercomunale; a sud, dal confine interprovinciale Firenze-Forlì. Più precisamente: procedendo in senso orario, il confine inizia dal punto di confluenza tra il confine interprovinciale-interregionale Firenze-Forlì e il confine intercomunale Premilcuore-S. Sofia, in prossimità delle Costa Poggio Corsoio (q. 1320); di qui prosegue in direzione est-nord est fino a q. 1020 e poi verso est fino a q. 915; di qui piega verso sud con un tratto pressocchè rettilineo della lunghezza di circa 430 mt. tagliando la Costa Poggio dell'Aggio Grosso e poi verso est con un tratto di circa 200 mt. che va a inserirsi sul fosso del Satanasso; segue due anse di detto fosso lungo l'argine nord, passando per la q. 817 e giungendo in prossimità della q. 836. Di qui prosegue in direzione sud-est, con un tracciato sinuoso non riferibile ad alcun lineamento del terreno, che passa in prossimità delle quote 1000, 829, 832 coprendo una distanza di circa 2050 mt. in linea d'aria dal predetto punto di distacco del fosso del Satanasso fino al punto d'incrocio con la strada statale n. 310 Forlì-Pratovecchio, in prossimità della Costa Poggio dei Ronchi; di qui prosegue sempre in direzione sud-est con tracciato lievemente curvilineo e su una distanza di circa 1000 mt. in linea d'aria fino a sovrapporsi per breve tratto al ramo ovest del fosso della Ruota, in prossimità della q. 761; prosegue ancora con andamento sinuoso fino ad intersecare il ramo est del suddetto fosso; di qui piega prima verso nord-est con un tratto quasi rettilineo di circa 400 mt. e poi verso est con un tratto di circa 430 mt., fino a incrociare il fosso Fiumicino; segue l'irregolare percorso di tale fosso lungo l'argine nord, passando per le quote 752, 774, 850, 890 e infine, piegando in direzione est-nord est con un tratto rettilineo di circa 400 mt., incontra il confine intercomunale Forlì-Bagno di Romagna e q. 1152. Segue detto confine in direzione nord-sud passando per la q. 1200, fino al punto di incrocio con il confine interprovinciale-interregionale Forlì-Arezzo a Poggio Scali (quota 1520); di qui, piegando per: q. 1504; Poggio Pian Tombesi (q. 1465); q. 1442; il Poggione (q. 1424); q. 1407; il Passo della Calla (q. 1296), punto di confluenza della strada statale n. 310 con la strada provinciale n. 94; il M. Gabrendo (q. 1539); il Poggio Lastraiolo (q. 1483); q. 1551); il Poggio Sodo dei Conti; q. 1652; M. Falco (q. 1658), nel punto di incrocio con il confine interprovinciale Firenze-Forlì. Segue detto confine verso nord, passando per: Poggio Piancancelli (q. 1576); q. 1512; Pian delle Fontanelle; q. 1380; fino a ricongiungersi con il punto di partenza sopra indicato presso Costa Poggio Corsoio (q. 1320).

(*Omissis*).

La proposta di vincolo viene messa ai voti e approvata con 8 (otto) voti favorevoli dei componenti di diritto (Ravaglia, Pavan, Fabbri, Fanzini, Orioli, Vichi, Ceccarelli, Cenni); sono esclusi cioè, per quanto precisato in precedenza, il rappresentante del Corpo delle Miniere di Bologna e il sindaco di Verghereto. Il sindaco di S. Sofia si astiene.

(*Omissis*).

(966)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXV Rassegna internazionale elettronica, nucleare ed aerospaziale », in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXV Rassegna internazionale elettronica, nucleare ed aerospaziale » che avrà luogo a Roma dal 10 al 19 marzo 1978 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 1° febbraio 1978

p. *Il Ministro*: CARTA

(1417)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Luigi Cattaneo Martinetta S.p.a., in Rovellasca.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di 70 balle di tessuto di cotone del valore complessivo di $ 35.000 di origine e provenienza Hong Kong la ditta Luigi Cattaneo Martinetta S.p.a. di Rovellasca, ha effettuato un pagamento anticipato di $ 24.500 di cui al mod. *B*-Import n. 4126697 rilasciato dal Credito varesino in data 6 ottobre 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 2 febbraio 1976 con un ritardo, quindi, di ottantanove giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 490366 del 25 maggio 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che l'entità del ritardo verificato è eccessiva rispetto alla natura delle motivazioni addotte, relative a contestazioni sulla documentazione esibita in dogana e che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Luigi Cattaneo Martinetta S.p.a. di Rovellasca, mediante fidejussione del Credito varesino, nella misura del 5 % di $ 24.500 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1978

p. *Il Ministro*: Galli

(1362)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio **1978.**

Limite del valore dei premi nelle operazioni a premio ed elenco dei generi di largo e popolare consumo esclusi dalle manifestazioni a premio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 49 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, modificato dall'art. 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585, il quale stabilisce, che ai fini dell'applicazione della tassa di licenza per le operazioni a premio, il valore dei premi offerti deve essere contenuto in determinati limiti da fissarsi ogni anno con apposito decreto;

Visto l'art. 54 del citato regio decreto-legge 1938, modificato dall'art. 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585, il quale al comma *b*) prevede che può essere negata l'autorizzazione ad espletare concorsi ed operazioni a premio quando dette manifestazioni riguardano generi alimentari e generi di largo e popolare consumo, il cui elenco deve essere reso pubblico con apposito decreto;

Ritenuta l'opportunità di fissare in L. 3.000, ai fini dell'applicazione della tassa di licenza, il valore dei premi assicurati a tutti nelle operazioni a premio;

Valutata l'esigenza di contenere nell'elenco previsto dall'art. 54, lettera *b*), avanti citato, i seguenti generi: uova, olii e grassi alimentari, latte, pane, riso, caffè e surrogati di caffè, zucchero, vini da pasto, tè, prodotti dietetici, prodotti alimentari per la prima infanzia, paste alimentari, carni fresche e congelate di qualsiasi specie animale, prodotti ittici conservati, legumi, farine di frumento e di granoturco, sale per uso alimentare, acque minerali, presidi medico-chirurgici nonché i seguenti altri: formaggi e latticini, miele, ortofrutticoli freschi e conservati, prodotti dolciari, bevande alcooliche ed analcoliche, acque gasate, birra ed aceti commestibili;

Decreta:

Art. 1.

Il limite del valore dei premi offerti a tutti gli acquirenti di determinati prodotti dalle ditte che svolgono operazioni a premio, agli effetti dell'applicazione della tassa di licenza prevista dall'art. 49 del citato regio decreto-legge del 1938, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 1978 nella misura di L. 3.000.

Art. 2.

I generi alimentari e quelli di largo e popolare consumo da escludere dalle manifestazioni a premio per l'anno 1978, a norma dell'art. 54, lettera *b*), del citato regio decreto-legge del 1938, e successive modificazioni, sono i seguenti: uova, olii e grassi alimentari, latte, pane, riso, caffè e surrogati di caffè, zucchero, vini da pasto, tè, prodotti dietetici, prodotti alimentari per la prima infanzia, paste alimentari, carni fresche e congelate di qualsiasi specie animale, prodotti ittici conservati, legumi, farine di frumento e di granoturco, sale per uso alimentare, acque minerali e presidi medico-chirurgici.

Art. 3.

Possono essere altresì negate le autorizzazioni ad effettuare concorsi ed operazioni a premio per i seguenti generi: formaggi e latticini, miele, ortofrutticoli freschi e conservati, prodotti dolciari, bevande alcooliche ed analcoliche, acque gasate, birra ed aceti commestibili.

Art. 4.

Per le vendite di figurine con o senza album relativo possono essere consentite solo operazioni a premio.

Roma, addì 6 febbraio 1978

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(1416)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1978.

Proroga per un trimestre del periodo previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cartario operanti nei comuni di Cairate, Fagnano Olona, Lonate Ceppino e Gorla Maggiore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore cartario operanti nei comuni di Cairate, Fagnano Olona, Lonate Ceppino e Gorla Maggiore (Varese), ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° giugno 1977;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende predette hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e che sussiste nei citati comuni la crisi economica di cui alla summenzionata delibera del CIPI;

Vista la proposta favorevole dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cartario operanti nei comuni di Cairate, Fagnano Olona, Lonate Ceppino e Gorla Maggiore (Varese), anche se già in servizio presso le sedi e filiali di dette aziende situate in altre località, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Roma, addì 15 febbraio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(1503)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1978.

Dimissioni di un revisore ufficiale dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 14 del 17 stesso mese, con cui Mario Ginnasi, nato a Ronciglione il 3 dicembre 1911, è stato nominato revisore ufficiale dei conti;

Vista l'istanza in data 24 novembre 1977, con la quale il predetto ha manifestato la volontà di essere cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti;

Decreta:

Mario Ginnasi, nato a Ronciglione il 3 dicembre 1911, è cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, a sua domanda.

Roma, addì 15 febbraio 1978

Il Ministro: BONIFACIO

(1504)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1978.

Scioglimento degli organi amministrativi dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, ente morale, con sede legale in Roma, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 57, lettera *a*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi e la sottoposizione dell'Istituto all'amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del medesimo regio decreto-legge n. 375/36;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, ente morale, con sede legale in Roma, sono sciolti in applicazione dell'art. 57, lettera *a*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1978

Il Ministro: STAMMATI

(1538)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2896/77 del consiglio, del 20 dicembre 1977, che estende ad altri prodotti l'allegato del regolamento (CEE) n. 109/70 che istituisce un regime comune applicabile alle importazioni dai paesi a commercio di Stato.

Regolamento (CEE) n. 2897/77 del consiglio, del 20 dicembre 1977, relativo all'inclusione di nuovi prodotti nella colonna 2 dell'elenco che figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1439/74 relativo al regime comune applicabile alle importazioni.

Regolamento (CEE) n. 2898/77 del consiglio, del 20 dicembre 1977, che mantiene in vigore il regime che sottopone ad autorizzazione le importazioni in Italia di lampade a incandescenza originarie di alcuni paesi europei a commercio di Stato.

Regolamento (CEE) n. 2899/77 del consiglio, del 21 dicembre 1977, che proroga talune misure provvisorie di conservazione e di gestione delle risorse ittiche.

Regolamento (CEE) n. 2900/77 della commissione, del 22 dicembre 1977, recante modalità per la vendita di carni bovine detenute dagli organismi d'intervento onde consentire l'importazione, con sospensione totale del prelievo, di carni bovine congelate destinate alla trasformazione.

Regolamento (CEE) n. 2901/77 della commissione, del 22 dicembre 1977, che modifica i regolamenti (CEE) n. 585/77 e (CEE) n. 597/77, in particolare per quanto concerne la sospensione totale del prelievo nel quadro del regime speciale d'importazione di carni bovine congelate.

Regolamento (CEE) n. 2902/77 della commissione, del 22 dicembre 1977, che fissa per il primo trimestre 1978 il quantitativo di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali.

Regolamento (CEE) n. 2903/77 della commissione, del 23 dicembre 1977, che proroga e modifica il regolamento (CEE) n. 2779/72 sull'applicazione dell'art. 85, paragrafo 3, del trattato, a categorie di accordi di specializzazione.

Regolamento (CEE) n. 2904/77 della commissione, del 23 dicembre 1977, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1282/72, (CEE) n. 1717/72 e (CEE) n. 232/75 relativi a vendite di burro a prezzo ridotto.

Regolamento (CEE) n. 2905/77 della commissione, del 27 dicembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2906/77 della commissione, del 27 dicembre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Pubblicati nel n. L 338 *del* 28 *dicembre* 1977.

(165/C)

Regolamento (CEE) n. 2907/77 del consiglio, del 20 dicembre 1977, relativo alla conclusione del protocollo aggiuntivo allo accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro.

Pubblicati nel n. L 339 *del* 28 *dicembre* 1977.

(166/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Comunicato concernente il trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, firmato ad Osimo il 10 novembre 1975.

L'art. 4 del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, firmato ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975 e ratificato con legge 14 marzo 1977, n. 73, prevede, fra l'altro, che i due Governi esaminino, con spirito favorevole, la possibilità di lasciare, in un certo numero di casi, agli aventi diritto che ne faranno domanda entro un termine da stabilire, la libera disponibilità dei beni immobili situati nella parte del territorio indicata all'art. 21 del trattato di pace con l'Italia del 10 febbraio 1947, compresa nelle frontiere della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, i quali siano già stati affidati, in uso o in amministrazione, a membri vicini della famiglia del titolare o in casi simili.

Ciò premesso, in occasione della prima riunione negoziale prevista dallo stesso art. 4 del trattato di Osimo, la delegazione italiana e quella jugoslava hanno concordato che le domande degli aventi diritto siano trasmesse per via diplomatica dal Ministero degli affari esteri italiano al Segretariato federale degli affari esteri della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia entro il 31 maggio 1978.

In relazione a tali intese — di cui è stata data notizia sulla stampa e che sono state debitamente portate a conoscenza anche degli italiani all'estero tramite le rappresentanze diplomatiche e consolari — coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell'ultimo capoverso del citato art. 4 sono invitati ad indirizzare al Ministero degli affari esteri - Direzione generale affari economici - Ufficio 2° - Palazzo della Farnesina - 00100 Roma, domanda (in carta libera e in triplice copia) per ottenere dalle competenti autorità jugoslave la libera disponibilità dei beni immobili sopraindicati.

Tale domanda dovrà pervenire al Ministero degli affari esteri entro il 31 marzo 1978 e dovrà contenere i seguenti elementi:

1) nome e cognome, luogo e data di nascita dell'avente diritto;

2) indirizzo attuale;

3) dichiarazione di possesso della cittadinanza italiana;

4) indicazione della titolarità del diritto (specificando cioè se per acquisto, donazione, successione);

5) indicazione degli altri aventi diritto, in caso di comunione ereditaria o comproprietà;

6) esaurienti indicazioni atte ad individuare il bene (o i beni) immobile di cui si chiede la libera disponibilità, con particolare riguardo all'ubicazione;

7) notizie relative ai libri tavolari ovvero catastali per l'identificazione del bene (o dei beni) di cui si chiede la libera disponibilità (per eventuali richieste gli interessati potranno rivolgersi al consolato generale d'Italia a Capodistria, Riva Patrice Lumumba, 1);

8) indicazione dei membri vicini della famiglia del titolare cui detti beni sono stati a suo tempo affidati in uso o in amministrazione (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo attuale, ecc.) e precise indicazioni del loro rapporto o grado di parentela o di affinità con l'avente diritto, ovvero casi simili.

Appare opportuno che i requisiti di cui ai precedenti punti 3), 4) e 7) vengano fin da ora comprovati da idonea documentazione da allegare alla domanda. Qualora ciò non risulti possibile entro i termini stabiliti, nella domanda dovrà esserne indicato il motivo ed essere fatta esplicita riserva di presentare tale documentazione in un momento successivo, a richiesta del Ministero degli affari esteri.

La data di scadenza per la presentazione delle domande tiene conto del tempo necessario per il loro esame, al fine di trasmetterle alle competenti autorità jugoslave, istruite, entro il 31 maggio 1978.

(1491)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa edilizia « Ut Unum a r.l. », in Reggio Calabria

Con decreto ministeriale 6 febbraio 1978 la società cooperativa edilizia « Ut Unum a r.l. », in Reggio Calabria, costituita per rogito dott. Giuseppe Macrì in data 11 gennaio 1964, n. 26237 di rep., è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Mario Totino.

(1377)

Scioglimento della società cooperativa « Alimentaria O.D.A. (organizzazione distribuzione alimentari) - Società cooperativa di consumo a r.l. », in Genova.

Con decreto ministeriale 6 febbraio 1978 la società cooperativa « Alimentaria O.D.A (organizzazione distribuzione alimentari) - Società cooperativa di consumo a r.l. », in Genova, costituita per rogito dott. Alessandro Valdettaro in data 21 febbraio 1973, n. 13822 di rep., è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Giuseppe Ghiara.

(1378)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Parma ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Parma 24 dicembre 1977, n. 5537, l'Università di Parma è stata autorizzata ad accettare la donazione di diverse opere d'arte contemporanea da destinarsi al centro studi ed archivio della comunicazione visiva, dipartimento d'arte contemporanea dell'Università stessa.

(1097)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Albi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1978 il comune di Albi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 22.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(799/M)

Autorizzazione al comune di Palmi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1978 il comune di Palmi (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 155.350.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(800/M)

Autorizzazione al comune di Sigillo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1978 il comune di Sigillo (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 20.290.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(815/M)

Autorizzazione al comune di Casola Valsenio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1978 il comune di Casola Valsenio (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 25.940.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(816/M)

Autorizzazione al comune di Finale Emilia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1978 il comune di Finale Emilia (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 88.790.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(817/M)

Autorizzazione al comune di San Cesareo sul Panaro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1978 il comune di San Cesareo sul Panaro (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 28.710.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(818/M)

Autorizzazione al comune di Turania ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1978 il comune di Turania (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.660.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(846/M)

Autorizzazione al comune di Alvignano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1978 il comune di Alvignano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 18.560.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(841/M)

Autorizzazione al comune di Santa Lucia di Serino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1978 il comune di Santa Lucia di Serino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 13.840.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(843/M)

Autorizzazione al comune di Garaguso ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1978 il comune di Garaguso (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 23.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(797/M)

Autorizzazione al comune di Craco ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1978 il comune di Craco (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 24.480.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(798/M)

Autorizzazione al comune di Albi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1978 il comune di Albi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 32.860.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(801/M)

Autorizzazione al comune di Cerisano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1978 il comune di Cerisano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.580.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(802/M)

Autorizzazione al comune di Diamante ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1978 il comune di Diamante (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 32.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(803/M)

Autorizzazione al comune di Grimaldi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1978 il comune di Grimaldi (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.310.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(804/M)

Autorizzazione al comune di San Luca ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1978 il comune di San Luca (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 27.580.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(805/M)

Autorizzazione al comune di Montebello di Bertona ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1978 il comune di Montebello di Bertona (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.980.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(811/M)

Autorizzazione al comune di Nonantoia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1978 il comune di Monantola (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 47.390.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(819/M)

Autorizzazione al comune di Buseto Palizzolo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1978 il comune di Buseto Palizzolo (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 40.470.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(820/M)

Autorizzazione al comune di Castel San Pietro Terme ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1978 il comune di Castel San Pietro Terme (Bologna) viene autorizzato ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo di L. 19.960.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(814/M)

Autorizzazione alla provincia di Reggio Emilia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1978 la provincia di Reggio Emilia viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.210.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(813/M)

Autorizzazione alla provincia di Reggio Calabria ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1978 la provincia di Reggio Calabria viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.790.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(812/M)

Autorizzazione al comune di Cagliari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1978 il comune di Cagliari viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.000.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(845/M)

Autorizzazione al comune di Casaluce ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1978 il comune di Casaluce (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 45.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(840/M)

Autorizzazione al comune di Roncoferraro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1978 il comune di Roncoferraro (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 55.490.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(844/M)

Autorizzazione al comune di San Pietro Infine ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1978 il comune di San Pietro Infine (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 24.670.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(842/M)

Autorizzazione al comune di Albi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1978 il comune di Albi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 35.360.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(806/M)

Autorizzazione al comune di Fabrizia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1978 il comune di Fabrizia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 42.080.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(807/M)

Autorizzazione al comune di Diamante ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1978 il comune di Diamante (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 42.510.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(808/M)

Autorizzazione al comune di Grimaldi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1978 il comune di Grimaldi (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.150.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(809/M)

Autorizzazione al comune di Rosciano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1978 il comune di Rosciano (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 20.540.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(810/M)

Autorizzazione al comune di Alberona ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1978 il comune di Alberona (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 30.840.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(822/M)

Autorizzazione al comune di Ischitella ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1978 il comune di Ischitella (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 68.670.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(823/M)

Autorizzazione al comune di Motta Montecorvino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1978 il comune di Motta Montecorvino (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 13.720.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(824/M)

Autorizzazione al comune di Orsara di Puglia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1978 il comune di Orsara di Puglia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 55.630.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(825/M)

Autorizzazione al comune di Poggio Imperiale ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1978 il comune di Poggio Imperiale (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 48.420.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(826/M)

Autorizzazione al comune di Volturara Appula ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1978 il comune di Volturara Appula (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 20.880.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(827/M)

Autorizzazione al comune di Martignano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1978 il comune di Martignano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.440.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(828/M)

Autorizzazione al comune di Guagnano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1978 il comune di Guagnano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 71.420.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(829/M)

Autorizzazione al comune di Sternatia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1978 il comune di Sternatia (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 15.740.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(830/M)

Autorizzazione al comune di Otranto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1978 il comune di Otranto (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 40.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(831/M)

Autorizzazione al comune di Minervino di Lecce ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1978 il comune di Minervino di Lecce (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 31.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(832/M)

Autorizzazione al comune di Filiano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1978 il comune di Filiano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 25.410.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(833/M)

Autorizzazione al comune di Tramatza ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1978 il comune di Tramatza (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.420.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(934/M)

Autorizzazione al comune di Ghilarza ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1978 il comune di Ghilarza (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 31.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(835/M)

Autorizzazione al comune di Buddusò ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1978 il comune di Buddusò (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 37.330.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(836/M)

Autorizzazione al comune di Sgonico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1978 il comune di Sgonico (Trieste) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 51.270.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(837/M)

Autorizzazione al comune di San Pier d'Isonzo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1978 il comune di San Pier d'Isonzo (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 17.380.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(838/M)

Autorizzazione al comune di Fogliano Redipuglia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1978 il comune di Fogliano Redipuglia (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 15.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(839/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 35

Corso dei cambi del 17 febbraio 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	855,80	855,80	855,60	855,80	855,80	855,80	855,70	855,80	855,80	855,80
Dollaro canadese . .	765,10	765,10	766 —	765,10	765,25	765,10	765,40	765,10	765,10	765,10
Franco svizzero . .	453,09	453,09	453,50	453,09	453,40	453,09	454 —	453,09	453,09	453,10
Corona danese .	151,26	151,26	151,50	151,26	151,25	151,26	151,30	151,26	151,26	151,25
Corona norvegese . .	158,88	158,88	159 —	158,88	159 —	158,88	159,01	158,88	158,88	158,88
Corona svedese .	184,40	184,40	184,50	184,40	184,60	184,40	184,48	184,40	184,40	184,40
Fiorino olandese . . .	385,52	385,52	386,50	385,52	386 —	385,52	385,91	385,52	385,52	385,50
Franco belga	26,563	26,563	26,65	26,563	26,60	26,56	26,605	26,563	26,563	26,55
Franco francese	177,64	177,64	177,50	1 7,64	177,75	177,64	177,61	177,64	177,64	177,65
Lira sterlina	1663,50	1663,50	1665 —	1663,50	1664 —	1663,50	1664,15	1663,50	1663,50	1663,50
Marco germanico . . .	415,23	415,23	415,50	415,23	415,50	415,23	415,20	415,23	415,23	415,25
Scellino austriaco .	57,734	57,734	57,90	57,734	58 —	57,78	57,82	57,734	57,734	57,80
Escudo portoghese . . .	21,33	21,33	21,28	21,33	21,40	21,33	21,28	21,33	21,33	21,33
Peseta spagnola	10,663	10,663	10,63	10,663	10,63	10.63	10.64	10,663	10,663	10,66
Yen giapponese .	3,57	3,57	3,5650	3,57	3,56	3,57	3,57	3.57	3,57	3,57

Media dei titoli del 17 febbraio 1978

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	73,350
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	95,575
» 5 % (Ricostruzione)	95,375
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,250
» 5 % (Beni esteri)	95,175
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,075
» 5,50 % » » 1968-83	81,575
» 5,50 % » » 1969-84	76,875
» 6 % » » 1970-85	75,200
» 6 % » » 1971-86	73,625
» 6 % » » 1972-87	73,275
» 9 % » » 1975-90	81,575
» 9 % » » 1976-91	81 —
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1977-92	86,700
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	90,90
» » » 5,50 % 1979	90,90
» » » 14 %	102,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	99,500
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	94,825
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	88,600
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	78,550
» poliennali 7 % 1978	99,450
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	96,300
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	94,500
» » 9 % 1980	93,775
» » 10 % 1981	93,800

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 febbraio 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	855,75
Dollaro canadese	765,25
Franco svizzero	453,545
Corona danese	151,28
Corona norvegese	158,945
Corona svedese	184.44
Fiorino olandese	385,715
Franco belga	26,584
Franco francese	177,625
Lira sterlina	1663,825
Marco germanico	415,215
Scellino austriaco	57,802
Escudo portoghese	21,305
Peseta spagnola	10,636
Yen giapponese	3,57

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Imperia.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 3 gennaio 1977 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Imperia;

Visto il decreto ministeriale in data 12 dicembre 1977, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107, 8 giugno 1962, n. 604, 9 agosto 1954, n. 748, 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Imperia nell'ordine appresso indicato:

1. De Alis Angelo	punti	93,706	su 132
2. Di Stilo Rocco Orlando	»	93,610	»
3. De Negri Errico	»	90,568	»
4. Martino Arcadio	»	89,239	»
5. Vitale Giovanni	»	85,319	»
6. Sirri Sergio	»	84,950	»
7. Pacifici Luigi	»	82,627	»
8. Lagorio Briano	»	82,250	»
9. Zaccardi Leonzio	»	82,018	»
10. Porcile Luciano	»	81,000	»
11. Cerminara Luigi	»	80,622	»
12. Giglio Francesco	»	80,575	»
13. Laurenza Giovanni	»	80,336	»
14. Piceno Enrico	»	80,209	»
15. Travaglini Giuseppe	»	78,770	»
16. Lauletta Angelo	»	77,454	»
17. Tarella Domenico	»	77,313	»
18. Ventriglia Giovanni	»	77,004	»
19. Imboldi Rocco Emilio	»	76,166	»
20 Conte Antonio	»	75,835	»
21. Mazzella Claudio	»	75,313	»
22. Armocida Elio	»	73,556	»
23. Carusi Agostino	»	73,109	»
24. Martini Tiberio	»	72,830	»
25. Ferrari Pietro	»	72,796	»
26. Circosta Lorenzo	»	72,676	»
27. Pavia Aldo	»	72,648	»
28. Amorese Arturo	»	72,482	»
29. Labriola Antonio	»	72,350	»
30. Mazzini Libero	»	72,189	»
31. Ricotta Giovanni	»	71,825	»
32. Di Gilio Vito	»	71,603	»
33. Mangione Francesco	»	71,595	»
34. Sorbo Giuseppe	»	71.476	»
35. Mangiapane Antonio	»	71,087	»
36. Sanna Francesco	»	71,077	»
37. Alfano Antonio	»	70,947	»
38. Recchia Ezio	»	70,927	»
39. Visone Aniello	»	70,845	»
40. Cresta Primo	»	70,738	»
41. Pompeo Luigi	»	70,650	»
42. Buccheri Ugo	»	70,550	»
43. Silvestri Leonardo	»	69,960	»
44. Incandela Francesco	»	68,584	»
45. Ferraro Calogero	»	68,463	»
46. Liberti Gennaro	»	68,408	»
47. Bova Antonino	»	68,400	»
48. Passaretti Umberto	»	68,360	»
49. Ventrella Giuseppe	»	68,260	»
50. Colavolpe Antonio	»	67,837	»
51. Gianfranchi Ruggero Cleto	»	67,832	»
52. Nita Antonio	»	67,791	»
53. Lugoboni Ubaldo	punti	67,783	su 132
54. Bondioni Pietro	»	67,752	»
55. Matteucci Gino	»	67,738	»
56. Falciglia Antonino	»	67,652	»
57. Belleri Giacomo	»	67,293	»
58. Monti Giovanni	»	66,816	»
59. Zagordo Cosimo	»	66,778	»
60. Bartalena Piero	»	66,639	»
61. Pesente Elio	»	66,576	»
62. Chindamo Giuseppe	»	66,547	»
63. Rapetti Andrea	»	66,502	»
64. Pace Antonino	»	66,500	»
65. Bellotoma Giovanni	»	65,899	»
66. Guido Pasquale	»	65,598	»
67. Pazzaglia Mario	»	65,538	»
68. Narducci Giorenzo	»	64,948	»
69. Casamento Teodoro	»	64,488	»
70. Marconi Giuseppe	»	64,472	»
71. Salari Giuseppe	»	64,436	»
72. Ruglioni Otello	»	64,119	»
73. Lo Martire Stelio	»	63,997	»
74. Faillace Peppino	»	63,926	»
75. Lanzillotta Attilio	»	63,662	»
76. Russo Alesi Domenico	»	63,250	»
77. Tosolini Renzo	»	63,132	»
78. Amorelli Giuseppe	»	62,866	»
79. Belletti Mario	»	61,866	»
80. Gammaldi Mario Eugenio	»	61,600	»
81. Zaffanella Aldo	»	61,538	»
82. Sancilio Cosmo	»	61,073	»
83. Guariento Leone	»	60,750	»
84. Magoni Beniamino	»	60,599	»
85. Pira Giacomo	»	60,300	»
86. Faedda Silvio	»	60,000	»
87. Nitti Gabriele	»	59,905	»
88. Vigani Mauro	»	59.856	»
89. Gigliotti Giovanni	»	59,722	»
90. Callipo Gaetano	»	59,613	»
91. Ipprio Ilario	»	59,480	»
92. Di Cristofaro Giamberardino	»	59,016	»
93. Muriana Giuseppe	»	58,772	»
94. Tinti Geltrudino	»	58,766	»
95. La Dogana Raffaele	»	58,532	»
96. Marinelli Gaspero	»	58,240	»
97. Abatecola Giovanni	»	57,545	»
98. Caccavale Antonio	»	57,269	»
99. Aprile Pietro Maria	»	56,800	»
100. Alvisi Aldo	»	56,372	»
101. Famiglietti Mario	»	56,366	»
102. Bruno Carmelo	»	55,500	»
103. Spiezia Giovanni	»	54,866	»
104. Crispuoli Matteo	»	54,466	»
105. Costardi Felice	»	53,516	»
106. Goria Marziale	»	52,972	»
107. Rademoli Armando	»	52,545	»
108. Tozzi Giuseppe	»	51,116	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1978

p. *Il Ministro*: DARIDA

(1334)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco degli aiuti di ostetricia e ginecologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 24 ottobre 1972, e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'elenco degli aiuti di ostetricia e ginecologia idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'articolo 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare diret-

tamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale poichè la norma citata prevede che il Ministero della sanità predisponga distinti elenchi di detti sanitari, secondo la qualifica e disciplina, a seguito di domande dei sanitari predetti;

Considerato che la norma medesima comporta la caducazione degli elenchi degli idonei di cui ai menzionati decreti ministeriali, fatti salvi i nominativi di coloro che hanno conseguito l'idoneità nazionale o regionale, ed il loro rinnovo in base alle nuove disposizioni;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco degli aiuti di ostetricia e ginecologia in base al possesso dei requisiti previsti dal terzo comma dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di ostetricia e ginecologia presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri e presso ospedali dipendenti da enti di cui al penultimo comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e di quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817:

Angeloni Claudio, nato a San Severino Marche il 12 novembre 1943;
Barese Giuseppe, nato a Napoli il 20 luglio 1937;
Biso Giacomo, nato ad Arcola il 28 febbraio 1942;
Bruno Gianluigi, nato a Vicoforte Mondovì il 7 dicembre 1944;
Cammardella Pio, nato a Satriano di Lucania il 26 settembre 1934;
Cannata Sebastiano, nato a Menfi il 4 dicembre 1941;
Careccia Angelo, nato a Grumo Appula il 22 agosto 1942;
Ciccarelli Agnello nato ad Ariano Irpino l'8 maggio 1941;
Cucchia Giancarlo, nato a Perugia il 16 settembre 1941;
D'Andrea Arsenio, nato a Torchiara il 9 novembre 1940;
De Bellis Vito, nato a Triggiano il 9 febbraio 1933;
Donini Giuliano, nato a Fano il 3 novembre 1939;
Falcioni Osvaldo, nato a San Severino Marche l'11 novembre 1932;
Franciolini Gino, nato a Ostuni il 24 luglio 1937;
Gagliardi Felice Matteo, nato a Cerreto Sannita il 27 giugno 1944;
Indiati Piero, nato a Roma il 31 maggio 1941;
Laterza Saverio, nato a Salice Salentino il 16 agosto 1939;
Ludovisi Ulisse, nato a Roma il 2 gennaio 1941;
Monserrino Pietro, nato a Ribera il 14 novembre 1941;
Ortega Gino, nato a Idria il 14 settembre 1925;
Pecoraro Luciano, nato a Salemi l'8 luglio 1940;
Ragis Abdeleadir Mohammed, nato a Mogadiscio il 21 maggio 1935;
Rizzo Antonino, nato a Piaggine il 21 aprile 1938;
Sola Oscar, nato a Legnano il 28 maggio 1941;
Storlazzi Luigi, nato a Castellaneta il 7 gennaio 1943;
Taddeo Antonio, nato a Napoli il 12 febbraio 1940;
Tomassini Antonio, nato ad Ascoli Piceno il 1° dicembre 1943;
Vaccario Aristide, nato a Recco il 18 gennaio 1919;
Volpe Luigi, nato a S. Nicola Manfredi il 31 ottobre 1939.

Art. 2.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di ostetricia e ginecologia a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera:

Bonomo Arturo, nato a Villa S. Stefano il 24 febbraio 1933;
Ceci Diodato, nato ad Andria il 27 gennaio 1931;
Dimiccoli Ruggero, nato a Barletta il 9 gennaio 1930;
Forti Luigi, nato a S. Colombano al Lambro il 10 agosto 1934;
Mansi Michele Manlio, nato a Ravello il 15 settembre 1928;
Manzoni Arturo Giuseppe, nato a Bergamo il 25 giugno 1930;
Molfino Eduardo, nato a Caiazzo il 4 marzo 1924;
Puglia Aurelio Gioacchino, nato a Vittoria il 16 ottobre 1928;
Sivo Francesco, nato a Napoli il 30 marzo 1929;
Vigorito Aldo, nato a Corleto Monforte il 19 agosto 1930.

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

(1251)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FERRARA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Comacchio

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1171 del 30 giugno 1976, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di ufficiale sanitario del comune di Comacchio;

Visti i verbali trasmessi dalla commissione giudicatrice del concorso medesimo, nominata con decreto n. 672 del 7 marzo 1977;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni della citata commissione giudicatrice, che ha svolto i propri lavori nei giorni 13, 14, 19 e 23 dicembre 1977;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione delle sopra indicate operazioni concorsuali;

Visti gli articoli 34 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, gli articoli 1 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 854 del 10 giugno 1955;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

Sono approvati i verbali della commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del posto di ufficiale sanitario del comune di Comacchio, verbali con i quali il dott. Olao Rossi, unico concorrente, è stato dichiarato idoneo con punti 163,100/240.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura e del comune interessato.

Ferrara, addì 30 gennaio 1978

Il medico provinciale: BARCA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 42 del 30 gennaio 1978 con il quale si è proceduto all'approvazione dei verbali della commissione giudicatrice;

Ritenuto di dover procedere alla nomina dell'unico idoneo;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed in particolare gli articoli 34 e 37;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

Il dott. Olao Rossi, nato a Ferrara il 3 agosto 1930, e residente a Formignana in via della Vittoria è dichiarato vincitore del posto di ufficiale sanitario del comune di Comacchio, provincia di Ferrara.

Il predetto dovrà assumere servizio entro quindici giorni dalla notifica del presente decreto, sotto pena di decadenza dalla nomina. La nomina è fatta in via di esperimento per un anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura e del comune interessato.

Ferrara, addì 1° febbraio 1978

Il medico provinciale: BARCA

(1453)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TRAPANI

Concorso per il conferimento di una sede farmaceutica vacante nella provincia di Trapani

Con decreto 27 gennaio 1978, n. 449, è stato bandito pubblico concorso, per titoli, per il conferimento della sede farmaceutica succursale in Tre Fontane, frazione del comune di Campobello di Mazara.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato alle ore 12 del 15 aprile 1978.

(1336)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia

Con decreto 11 gennaio 1978, n. 486, è stato bandito un pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1977 per le seguenti sedi:

Casalgrande: condotta unica;
Ciano d'Enza: condotta unica;
Correggio: prima condotta.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso è fissato al sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per le altre informazioni gli interessati potranno rivolgersi agli uffici dei veterinari provinciali della Repubblica.

(923)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del macello vacante nel comune di Imola

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1051 in data 31 ottobre 1977 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di direttore del macello, del comune di Imola;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Viste le segnalazioni in merito fatte dall'assessore regionale alla sanità con foglio n. 61.3/18306 del 12 gennaio 1978 e la proposta del locale ordine professionale dei veterinari n. 156 del 18 novembre 1977;

Visto il decreto prot. n. 306 reg. decr. n. 712 in data 19 gennaio 1978 con il quale il medico provinciale di Bologna ha provveduto, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220, alla nomina del componente di cui alla lettera *d*) dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Viste le leggi della regione Emilia-Romagna n. 9 dell'11 ottobre 1972 e n. 16 del 12 marzo 1973;

Decreta:

La commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di direttore del macello del comune di Imola è così costituita dai signori:

Presidente:

Grasso dott. Antonio, funzionario amministrativo dell'ufficio del medico e del veterinario provinciale di Modena.

Componenti:

Gentile prof. Giuseppe, Università di Bologna;
Mora prof. Arturo, Università di Bologna;
Benimeo dott. Nando, veterinario provinciale di Modena;
Filippi dott. Paolo, funzionario amministrativo dell'ufficio del medico e del veterinario provinciale di Rovenna;
Villa dott. Leonida, direttore del macello pubblico di Rimini.

Segretario:

Lavorata dott. Tommaso, funzionario amministrativo dell'ufficio del medico e del veterinario provinciale di Reggio Emilia.

La commissione giudicatrice avrà la sua sede in Bologna e procederà all'espletamento delle prove d'esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Bologna, addì 6 febbraio 1978

Il veterinario provinciale: BENAZZI

(1335)

OSPEDALE « S. MARIA DELLE CROCI » DI RAVENNA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto del servizio di radiodiagnostica;

un posto di assistente del servizio di radioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Ravenna.

(559/S)

OSPEDALE CIVILE DEL CADORE DI PIEVE DI CADORE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pieve di Cadore (Belluno).

(648/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO « A. BELLINI » DI SOMMA LOMBARDO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di pronto soccorso.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Somma Lombardo (Varese).

(646/S)

OSPEDALE « F. PISPICO » DI POGGIARDO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Poggiardo (Lecce).

(649/S)

OSPEDALE « F. PICCOLOTTI - E. CORNELI » DI MARSCIANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di pediatria;

un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Marsciano (Perugia).

(652/S)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « A. E C. CARTONI » DI ROCCA PRIORA

Concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Rocca Priora (Roma).

(640/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Rocca Priora (Roma).

(640-bis/S)

OSPEDALE « S. GIACOMO D'ALTOPASSO » DI LICATA

Concorso ad un posto di assistente anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Licata (Agrigento).

(647/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente anestesista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente anestesista (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Licata (Agrigento).

(647-bis/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI CALIBITA » FATEBENEFRATELLI DI ROMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale;

un posto di aiuto del servizio di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dala legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Roma.

(673/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI FROSINONE

Concorso a due posti di aiuto ostetrico-ginecologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Frosinone.

(644/S)

OSPEDALE « S. MARIA DEGLI UNGHERESI » DI POLISTENA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le normé di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Polistena (Reggio Calabria).

(645/S)

OSPEDALE « S. CARLO » DI POTENZA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario geriatra;

un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (divisione del personale) dell'ente in Potenza.

(650/S)

OSPEDALE CIVILE ELBANO DI PORTOFERRAIO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del laboratorio di analisi;

un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Portoferraio (Livorno).

(639/S)

OSPEDALI DI CALCINATE E PALAZZOLO SULL'OGLIO

Concorso ad un posto di aiuto di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palazzolo sull'Oglio (Brescia).

(641/S)

OSPEDALE « S. MARTA » DI RIVOLTA D'ADDA

Concorso ad un posto di aiuto radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Rivolta d'Adda (Cremona).

(642/S)

OSPEDALE « S. PAOLO » DI SAVONA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Savona.

(643/S)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 7 novembre 1977, n. 75.

Contributi intesi a garantire la continuità e l'efficienza dei pubblici autoservizi di linea in concessione ad enti e aziende pubbliche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 62 *dell'*11 *novembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di concorrere al sostenimento degli oneri gravanti su comuni, province e società cooperative per l'esercizio dei pubblici servizi automobilistici sottoposti alla sorveglianza regionale, la regione Toscana concede ai soggetti indicati nell'art. 2 contributi straordinari per l'anno 1976 nei limiti e con le modalità di cui ai successivi articoli sulla base delle risultanze dell'esercizio svolto nello stesso anno.

Art. 2.

I contributi di cui all'art. 1 della presente legge vengono concessi:

a) agli enti pubblici che ai sensi del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, gestiscono pubblici servizi di trasporto di concessione regionale.

b) alle imprese di diritto privato nelle quali gli enti pubblici abbiano una partecipazione finanziaria di maggioranza, a società cooperative di lavoro costituite da soci lavoratori a termine dell'art. 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, concessionarie di pubblici servizi di trasporto soggetti alla sorveglianza regionale.

Art. 3.

Detti contributi sono determinati in relazione:

1) agli introiti relativi agli abbonamenti nella misura del 50 per cento;

2) alla passitività complessiva delle sole autolinee di concessione regionale.

Tale passività è valutata come differenza tra il costo complessivo, determinato sulla base del costo chilometrico teorico per l'effettiva percorrenza e gli introiti realizzati.

Il costo chilometrico teorico è di L. 550 per gli enti e le imprese che gestiscono prevalentemente linee extraurbane e di L. 650 per quelle che esercitano in prevalenza linee urbane.

Art. 4.

Ai fini della determinazione degli introiti degli abbonamenti di cui al punto 1) del primo comma del precedente articolo, per gli enti che gestiscono servizi automobilistici svolgentisi prevalentemente nell'ambito comunale, verrà tenuto conto degli introiti degli abbonamenti relativi alle sole autolinee di concessione regionale.

L'effettiva percorrenza da prendere in considerazione per la determinazione della passività complessiva di cui al punto 2) del primo comma del precedente articolo verrà calcolata prendendo a base quella effettuata sulle sole autolinee di concessione regionale e relativa alle corse previste dagli atti concessionali, incrementata di quella relativa alle corse « bis » denunciate ed alle corse plurime autorizzate sulle linee medesime e diminuita delle percorrenze delle corse non effettuate per scioperi od altre cause.

Sono escluse:

a) le percorrenze relative ai servizi automobilistici sostitutivi od integrativi di linee ad impianti fissi, già sovvenzionati ad altro titolo;

b) le percorrenze relative ai servizi automobilistici che si svolgono in tutto o in parte paralleli ad impianti fissi in esercizio e che provvedono in prevalenza a collegamenti comuni con il servizio ferroviario;

c) le percorrenze relative ad autoservizi riservati al trasporto esclusivo di determinate categorie di utenti esercitati su commissione;

d) le percorrenze relative alle autolinee di gran turismo.

La somma stanziata agli effetti della presente legge sarà prioritariamente destinata alla copertura dei contributi sugli abbonamenti e la parte residua ripartita proporzionalmente alla passività complessivà delle autolinee di concessione regionale determinata come al precedente art. 3.

Art. 5.

Qualora, per trasferimento di titolarità della concessione, il richiedente abbia gestito una o più autolinee per una parte dell'anno 1976, il contributo viene calcolato tenendo conto degli abbonamenti e delle percorrenze relativi al solo periodo di gestione.

Art. 6.

Gli enti e le imprese che intendano chiedere il contributo debbono far pervenire domanda al presidente della giunta regionale entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Tale istanza, redatta su carta legale, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) copia in carta semplice della domanda;

b) prospetto delle percorrenze effettuate nell'anno 1976, distinte secondo le concessioni di competenza regionale, comunale e statale;

c) conto economico d'esercizio relativo all'attività di trasporto nell'anno 1976;

d) dichiarazione degli introiti relativi agli abbonamenti sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o ente richiedente;

e) prospetto degli introiti a qualsiasi titolo effettuati sulle sole autolinee di concessione regionale;

f) i prospetti degli orari adotatii sulle singole autolinee regionali nell'anno 1976.

Art. 7.

All'erogazione dei contributi stabiliti dalla presente legge sarà data esecuzione da parte della giunta regionale a norma dell'art. 46 dello statuto.

Art. 8.

I contributi da erogare a norma della presente legge saranno ridotti per ciascuna impresa della somma pari alle anticipazioni alla medesima erogate ai sensi delle leggi regionali 4 febbraio 1977, n. 13 e 4 aprile 1977, n. 23.

Art. 9.

La giunta regionale è autorizzata a concedere alle imprese beneficiarie dei contributi di cui al precedente art. 1 che ne facciano domanda, un'anticipazione, pagabile anche in unica soluzione, a titolo di acconto sui contributi relativi all'esercizio 1977, non superiore al 75% delle somme liquidabili a ciascuna impresa in base alla presente legge.

Le anticipazioni di cui al comma precedente saranno soggette a conguaglio al momento dell'erogazione definitiva dei contributi relativi all'esercizio 1977, che saranno disciplinati da apposito provvedimento legislativo in corso di definizione.

Art. 10.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto per l'anno 1977 in L. 1.600.000.000 al netto degli stanziamenti già disposti per le anticipazioni di cui al precedente art. 8 (L. 2.300.000.000) si fa fronte con i fondi del bilancio del corrente esercizio di cui al cap. 62200 che viene integrato nello stanziamento e modificato nella denominazione con la variazione di cui al successivo articolo

Art. 11.

La denominazione del cap. 62200 della parte « Spesa » del bilancio del corrente esercizio è modificata come segue: « Provvidenze nel settore dei trasporti pubblici di linea. Contributi intesi a garantire la continuità e l'efficienza dei pubblici servizi di linea in concessione ad enti ed aziende pubbliche e ad imprese private ».

Agli stati di competenza e di cassa della parte « Spesa » del bilancio del corrente esercizio sono apportate, per analoghi importi, le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 71100. — Fondo globale per il finanziamento di spesa per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti) . L. 1.600.000.000

In aumento:

Cap. 62200. — Provvidenze nel settore dei trasporti pubblici di linea. Contributi intesi a garantire la continuità e l'efficienza dei pubblici servizi di linea in concessione ad enti ed aziende pubbliche e ad imprese private (legge regionale n. 67 del 27 luglio 1977 - Atti del consiglio) . . . . L. 1.600.000.000

Art. 12.

All'anticipazione prevista all'art. 9 della presente legge, nell'importo di L. 2.925.000.000 sarà fatto fronte con i fondi di cui al capitolo di bilancio dell'esercizio 1978, corrispondente al capitolo 62200 del bilancio del corrente esercizio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 7 novembre 1977

Il presidente: LAGORIO

(*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 27 settembre 1977 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 31 ottobre 1977*).

LEGGE REGIONALE 7 novembre 1977, n. 76.

Contributi intesi a garantire la continuità e l'efficienza dei pubblici autoservizi automobilistici di linea in concessione ad imprese private.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 62 *dell'*11 *novembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Toscana, al fine di assicurare la continuità e l'efficienza dei servizi pubblici automobilistici di linea, concede alle imprese private che esercitano pubbliche autolinee sottoposte alla sorveglianza regionale, contributi straordinari per l'anno 1976 nei limiti e con le modalità di cui ai successivi articoli.

Ai benefici di cui alla presente legge sono ammessi anche le aziende e gli enti pubblici che sono subentrati nell'anno 1976 ai vettori privati nell'esercizio di pubbliche autolinee.

Per tali ultime aziende ed enti pubblici i contributi sono commisurati ai periodi di esercizio svolti nel medesimo anno dai vettori privati cui sono subentrati.

I contributi da erogarsi sulla base delle risultanze di esercizio afferenti all'anno 1976, sono accordati ai titolari di concessioni regionali solo nel caso che risulti passivo il conto di esercizio per lo stesso anno relativo al complesso dell'attività aziendale del trasporto.

L'ammontare dei contributi non potrà essere superiore al passivo dei rispettivi conti di esercizio accertato per lo stesso anno.

Fermi i poteri spettanti agli organi regionali ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e successive modificazioni e l'art. 16 del disciplinare tipo di concessione provvisoria, sono ammissibili ai contributi di cui alla presente legge solo le imprese che sottoporranno i propri conti economici e patrimoniali al controllo della Regione, che potrà essere svolto anche tramite funzionari cui le imprese dovranno riconoscere gli stessi poteri spettanti nelle società per azioni al collegio sindacale ed ai singoli sindaci.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente articolo sono determinati in relazione:

a) agli introiti relativi agli abbonamenti, nella misura del 50 per cento;

b) alle percorrenze chilometriche calcolate nei modi previsti dal successivo art. 3.

Art. 3.

Per la determinazione delle percorrenze di cui al punto *b*) del precedente art. 2, sono prese in considerazione le percorrenze effettuate sulle sole linee di concessione regionale secondo le risultanze degli atti di concessione, nonchè le percorrenze effettuate con le corse « bis » regolarmente denunciate e quelle relative alle corse plurime autorizzate nell'esercizio delle linee medesime, diminuite delle percorrenze delle corse non effettuate per scioperi o altre cause.

Sono comunque escluse:

a) le percorrenze relative ai servizi automobilistici sostitutivi ed integrativi di linee ad impianto fisso, già sovvenzionati ad altro titolo;

b) le percorrenze relative ai servizi automobilistici che si svolgono in tutto o in parte parallelamente ad impianti fissi in esercizio e che provvedono in prevalenza a collegamenti comuni col servizio ferroviario;

c) le percorrenze relative ad autoservizi esercitati su commissione;

d) le percorrenze relative alle autolinee di gran turismo.

Art. 4.

La somma stanziata agli effetti della presente legge sarà prioritariamente destinata alla copertura dei contributi sugli abbonamenti e la parte residua ripartita proporzionalmente alle percorrenze ammesse in base al precedente art. 3.

Art. 5.

Sono esclusi dai contributi:

1) le imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge non siano più titolari, per qualsiasi causa, dai servizi stessi e le imprese che abbiano abusivamente sospeso l'esercizio anche di singole autolinee;

2) le imprese che non assicurino la normale efficienza dei servizi ovvero non rispettino le clausole concessionali, i contratti di lavoro e le leggi sociali;

3) le imprese che abbiano esposto nella documentazione intesa ad ottenere il contributo stesso dati non rispondenti al vero;

4) le imprese che sulle autolinee in concessione regionale non applicano le tariffe stabilite con legge regionale.

Art. 6.

Le imprese e gli enti che intendano chiedere il contributo debbono far pervenire domanda al presidente della giunta regionale entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Tale istanza, redatta su carta legale, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) prospetto delle percorrenze effettuate nell'anno 1976, distinte secondo le concessioni di competenza regionale, comunale e statale;

b) conto economico di esercizio relativo alle attività di trasporto nell'anno 1976;

c) dichiarazione, sottoscritta dal titolare ovvero dal legale rappresentante dell'impresa o ente richiedente, relativa all'ammontare degli introiti degli abbonamenti;

d) i prospetti degli orari adottati sulle singole autolinee regionali nell'anno 1976.

Art. 7.

All'erogazione dei contributi stabiliti dalla presente legge sarà data esecuzione da parte della giunta regionale a norma dell'art. 46 dello statuto.

Art. 8.

I contributi da erogare a norma della presente legge saranno ridotti per ciascuna impresa della somma pari alle anticipazioni alla medesima erogate ai sensi delle leggi regionali 4 febbraio 1977, n. 13 e 4 aprile 1977, n. 23

Art. 9.

La giunta regionale è autorizzata a concedere alle imprese beneficiarie dei contributi di cui al precedente art. 1, che ne facciano domanda, un'anticipazione, pagabile anche in unica soluzione, a titolo di acconto sui contributi relativi all'esercizio 1977, non superiore al 75% delle somme liquidabili a ciascuna impresa in base alla presente legge.

Le anticipazioni di cui al comma precedente saranno soggette a conguaglio al momento dell'erogazione definitiva dei contributi relativi all'esercizio 1977, che saranno disciplinati da apposito provvedimento legislativo in corso di definizione.

Art. 10.

La giunta è altresì autorizzata a concedere, alle imprese alle quali non è stata corrisposta la liquidazione definitva dei contributi di cui alla legge regionale 12 agosto 1976, n. 52, l'erogazione del saldo dei contributi stessi ammontanti a L 39.451.686.

Art. 11.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto per l'anno 1977 in L. 1.125.000.000 al netto degli stanziamenti già disposti per le anticipazioni di cui al precedente art. 8 (L. 1.700.000.000) si fa fronte con i fondi del bilancio del corrente esercizio di cui al cap. 62200 che viene integrato nello stanziamento e modificato nella denominazione con la variazione di cui al successivo articolo.

Art. 12.

La denominazione del cap. 62200 della parte « Spesa » del bilancio del corrente esercizio è modificata come segue: « Provvidenze nel settore dei trasporti pubblici di linea. Contributi intesi a garantire la continuità e l'efficienza dei pubblici servizi di linea in concessione ad enti ed aziende pubbliche e ad imprese private ».

Agli stati di competenza e di cassa della parte « Spesa » del bilancio del corrente esercizio sono apportate, per analoghi importi, le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 71000. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti) L. 1.125.000.000

In aumento:

Cap. 62200. — Provvidenze nel settore dei trasporti pubblici di linea. Contributi intesi a garantire la continuità e l'efficienza dei pubblici servizi di linea in concessione ad enti ed aziende pubbliche o ad imprese private (legge regionale n. 66 del 27 settembre 1977 Atti del consiglio) L. 1.125.000.000

Art. 13.

All'anticipazione prevista all'art. 9 della presente legge, nell'importo di L. 2.118.750.000, sarà fatto fronte con i fondi di cui al capitolo di bilancio dell'esercizio 1978, corrispondente al cap. 62200 del bilancio del corrente esercizio.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 7 novembre 1977

Il presidente: LAGORIO

(La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 27 settembre 1977 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 31 ottobre 1977).

(13122)

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 1977, n. 43.

Interventi per lo sviluppo dell'elettrificazione rurale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 16 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Molise, nel quadro degli incentivi diretti a favorire lo sviluppo dell'agricoltura, si propone l'attuazione di programmi organici per l'estensione ed il potenziamento del servizio elettrico nelle zone rurali per usi domestici ed aziendali.

Art. 2.

L'onere per la realizzazione dei programmi di cui all'art. 1 è posto per l'80 % a carico della Regione. Il restante 20 % sarà posto a carico dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) mediante la convenzione di cui al successivo art. 6.

Art. 3.

Nei limiti degli stanziamenti previsti dal successivo art. 8, l'assessorato regionale all'agricoltura e foreste elabora i programmi di massima in armonia con gli obiettivi previsti per lo sviluppo regionale e sulla scorta delle esigenze emerse in sede di rilevazioni o segnalazioni fatte da enti pubblici o singoli agricoltori.

I suddetti programmi vengono approvati dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 4.

L'ENEL nell'ambito dei programmi approvati, predispone i piani esecutivi di intervento che dovranno comprendere tutte le opere tecnicamente necessarie per la distribuzione dell'energia elettrica al servizio dell'agricoltura, per gli usi di illuminazione, elettrodomestici e di forza motrice, ivi compresi gli allacciamenti fino alle singole utenze.

I piani esecutivi predisposti dall'ENEL vengono sottoposti all'approvazione della giunta regionale dall'assessorato regionale all'agricoltura e foreste che dovrà esprimere motivato parere tecnico anche per quanto riguarda l'importo della spesa ammissibile e i tempi di esecuzione dei lavori.

Art. 5.

L'approvazione dei progetti esecutivi equivale a dichiarazione di pubblica utilità e a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza delle opere da eseguire e tiene luogo di qualsiasi autorizzazione prevista dalle norme vigenti in materia di costruzione ed esecuzione degli impianti e linee elettriche, nonchè degli allacciamenti necessari per l'erogazione dell'energia elettrica.

Per le espropriazioni si osservano le disposizioni contenute nel titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per l'imposizione di servitù si applicano le norme relative alla costruzione degli impianti telegrafici e telefonici.

Art. 6.

L'esecuzione delle opere previste nei piani di intervento è affidata all'ENEL

I rapporti tra la Regione e l'ENEL saranno disciplinati da apposita convenzione, il cui schema sarà preventivamente approvato dalla giunta regionale.

Art. 7.

La giunta regionale provvede alla liquidazione del contributo a carico della Regione, previo accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori da effettuarsi da parte dell'assessorato all'agricoltura e foreste con le modalità previste dalla convenzione di cui all'art. 6.

Art. 8.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per lo esercizio finanziario 1977 la spesa di lire 819 milioni.

A tale onere si farà fronte con la somma stanziata sul cap. 2010 del bilancio 1977 denominato: « Erogazione di fondi assegnati alla Regione per interventi straordinari in agricoltura legge 2 marzo 1974, n. 78, art. 1, comma secondo - elettrificazione rurale ».

Per gli esercizi finanziari successivi, la somma da destinare agli interventi di cui alla presente legge sarà stabilita annualmente con la legge di approvazione di bilancio.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 3 dicembre 1977

D'AIMMO

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 1977, n. 44.
Contabilità regionale della regione Molise.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 16 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la sguente legge:

Art. 1.
Riferimento alla normativa statale

La presente legge disciplina la contabilità della regione Molise in attuazione dei principi contenuti nello statuto e nella legge 19 maggio 1976, n. 335, alle cui disposizioni rinvia per quanto non espressamente previsto dai seguenti articoli.

Titolo I

PROGRAMMA REGIONALE, BILANCIO PLURIENNALE E LEGGI DI SPESA

Art. 2.
Il programma regionale di sviluppo

La Regione formula il programma regionale di sviluppo per la crescita equilibrata dell'economia del Molise, per le riforme di struttura e per i fini sociali previsti dalla Costituzione e dallo statuto regionale.

Il programma regionale di sviluppo accerta lo stato attual e le linee di tendenza della realtà socio-economica e territoriale della Regione; stima l'entità delle risorse complessive umane, fisiche e finanziarie disponibili sul territorio; definisce il quadro generale dello sviluppo socio-economico regionale e l'assetto territoriale; individua gli obiettivi dell'azione diretta dalla Regione anche agli effetti delle proposte con le quali la Regione stessa partecipa alla programmazione nazionale; fissa, in relazione alle risorse disponibili, i settori prioritari d'intervento e i progetti operativi generali e settoriali, articolati su base comprensoriale, fissandone i tempi, le modalità e gli strumenti di attuazione.

Il programma regionale di sviluppo è approvato ai sensi dell'art. 6 dello statuto, dal consiglio regionale che ne determina anche il periodo di riferimento.

Art. 3.
Bilancio pluriennale

La giunta regionale ogni anno, entro il 15 ottobre, presenta al consiglio la proposta di legge di approvazione del bilancio ed, in allegato, il bilancio pluriennale.

Il consiglio regionale, entro il 30 novembre, adotta insieme al bilancio annuale il bilancio pluriennale.

Il bilancio pluriennale rappresenta la proiezione finanziaria del programma regionale di sviluppo ed estende le sue previsioni nel tempo assumendo, come termini di riferimento, quelli dello stesso programma regionale di sviluppo e comunque un termine non superiore al quinquennio.

Le previsioni del bilancio pluriennale vengono annualmente aggiornate e coordinate con le scadenze del programma di sviluppo.

L'adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate nè ad eseguire le spese in esso contemplate.

Fino a quando non sarà adottato il programma regionale di sviluppo, il bilancio pluriennale avrà per termine di riferimento le direttive programmatiche approvate dal consiglio regionale.

Il quadro delle risorse, che la Regione prevede di acquisire ed impiegare nel periodo considerato dal bilancio pluriennale, è elaborato sia sulla base della legislazione statale già in vigore, sia sulla base di previsti nuovi interventi legislativi.

Art. 4.
Struttura del bilancio pluriennale

Nel bilancio pluriennale le entrate sono ripartite in due sezioni a seconda che riguardino somme per le quali, al momento della formulazione del bilancio stesso, esista già titolo giuridico all'iscrizione nel bilancio annuale o somme per le quali non esiste titolo giuridico allo loro iscrizione nel bilancio annuale pur essendo la loro acquisizione sufficientemente attendibile.

Nell'ambito di ciascuna sezione, le entrate, sono rappresentate almeno a livello di titolo e categoria, in conformità dello schema di classificazione adottato per il bilancio di previsione annuale di cui al successivo art. 13.

Nel bilancio pluriennale le spese sono indicate secondo criteri idonei a rappresentare, per obiettivi programmatici o funzionali, l'intera attività della Regione, in relazione a quanto previsto nel piano regionale di sviluppo ed all'impostazione del bilancio annuale di previsione.

Art. 5.
Prospetti allegati al bilancio pluriennale

In prospetti allegati al bilancio pluriennale per ogni singola ripartizione delle spese adottate nel bilancio stesso e per ciascun periodo di riferimento, debbono essere mantenute distinte:

a) le spese effettuate per l'esercizio delle funzioni, proprie da quelle effettuate per l'esercizio di funzioni delegate;

b) le spese il cui ammontare è predeterminato nella legge che le istituisce da quelle la cui quantificazione viene rinviata alla legge di bilancio;

c) le spese che discendono da provvedimenti legislativi già adottati da quelle che discendono da provvedimenti in corso di adozione o che si prevede di adottare;

d) le spese alle quali corrispondono entrate ad esse specificatamente destinate nel momento dell'acquisizione da quelle alle quali sono destinate entrate non finalizzate;

e) le spese afferenti l'esercizio delle funzioni normali da quelle per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo;

f) le spese che discendono da obbligazioni su limiti di impegno comportanti erogazioni in annualità, assunte in periodi precedenti, da quelle imputabili ad obbligazioni da assumersi nel periodo cui si riferisce la previsione.

In apposito prospetto allegato al bilancio pluriennale debbono altresì essere separatamente indicati, per ciascun anno di riferimento, gli oneri, distinti in quota capitale e in quota interesse, per l'ammortamento dei mutui e dei prestiti già contratti, e gli oneri, sempre distinti in quota capitale ed in quota interessi, derivanti da mutui e prestiti che si prevede di stipulare nel corso del periodo di validità del programma.

Art. 6.

Leggi regionali di spesa

Le leggi regionali che prevedono attività o interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano, di norma, solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la quantificazione dell'entità della relativa spesa. In tal caso, la Regione può dare corso alle procedure ed agli adempimenti previsti dalla legge, con esclusione degli atti dai quali comunque sorga l'obbligo dell'amministrazione di assumere impegni a norma del successivo art. 41.

Quando la particolare natura dell'intervento lo richieda, le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale possono, in deroga a quanto previsto nel comma precedente, indicare l'ammontare complessivo della spesa nonchè la quota a carico del bilancio in corso o già presentato al consiglio, rinviando ai successivi bilanci la determinazione delle quote di spesa destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi.

Quando la continuità e la regolarità della spesa nel tempo assumono un interesse preminente, la legge regionale che disponga spese a carattere pluriennale può, sempre in deroga a quanto previsto al primo comma, determinare l'entità annuale della spesa.

Le leggi che prevedano opere ed interventi la cui esecuzione si protragga per più esercizi, possono autorizzare la stipulazione di contratti o comunque l'assunzione di obbligazioni da parte della Regione nei limiti dell'intera somma in essa indicata, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio, ai sensi del successivo art. 41, soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadere nel corso del relativo esercizio.

Con apposito provvedimento legislativo, o con legge di bilancio, saranno abrogate le disposizioni finanziarie di leggi di spesa pluriennale in vigore, ritenute, in sede di elaborazione od aggiornamento del bilancio pluriennale, in contrasto con i principi di cui ai comma precedenti.

Le leggi regionali determinano, per i procedimenti comportanti erogazioni di spesa a carico del bilancio della Regione, gli organi, gli uffici o gli enti competenti e responsabili a porre in essere ciascun adempimento necessario per l'erogazione della spesa.

Titolo II

BILANCIO ANNUALE

Art. 7.

Annualità del bilancio

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

Per gli incassi e i versamenti delle entrate accertate e per il pagamento delle spese impegnate entro il 31 dicembre, la chiusura dei conti può essere protratta fino al 31 gennaio successivo.

Art. 8.

Contenuto del bilancio di previsione

Le previsioni del bilancio annuale della Regione sono formulate in termini di competenza e in termini di cassa.

Per ciascun capitolo di entrata o di spesa, il bilancio indica:

1) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

2) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

3) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzione fra riscossioni e pagamenti in conto residui e in conto competenza.

Tra le entrate o le spese di cui al n. 2) del precedente comma è iscritto l'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio.

Tra le entrate di cui al n. 3) del precedente secondo comma è iscritto l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

Tra le spese di cui al n. 3) del precedente secondo comma è iscritto l'ammontare previsto delle disponibilità di cassa al termine dell'esercizio.

Art. 9.

Universalità ed integralità del bilancio

Tutte le entrate devono essere iscritte nel bilancio regionale al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse.

Parimenti, tutte le spese devono essere iscritte nel bilancio integralmente, senza essere ridotte delle eventuali entrate correlative. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio della Regione.

Art. 10.

Quantificazione delle entrate

Le previsioni di entrata vengono determinate mediante valutazioni effettuate sulla base di leggi o di altri provvedimenti, tenuto conto, ove occorra, dei criteri di ripartizione già adottati in passato dagli organi competenti e di altri elementi attendibili e, per quanto concerne in particolare le entrate da mutui, dei limiti massimi della capacità di indebitamento e, per le entrate tributarie, dell'andamento del gettito nell'esercizio precedente e delle tendenze evolutive della base imponibile.

Art. 11.

Quantificazione della spesa per la competenza

Ciascun stanziamento di spesa, per la competenza annuale, viene determinato in misura corrispondente all'ammontare complessivo degli impegni che si ritiene possano effettivamente essere assunti ai sensi del successivo art. 41, nell'esercizio cui si riferisce il bilancio, avuto anche riguardo ai termini attuativi stabiliti dalle leggi, alle eventuali procedure ed istruttorie preliminari già svolte, nonchè alle quote effettivamente impegnate ed erogate nel relativo periodo di competenza di eventuali stanziamenti, aventi lo stesso od analogo oggetto effetuati in passato.

Le spese relative all'ordinario funzionamento degli organi ed uffici regionali, ed in genere, ad attività od interventi già finanziati in passato, vengono determinate tenendo anche conto delle prevedibili variazioni dei prezzi e, le spese per il personale, dell'applicazione della normativa in materia e degli accordi sindacali.

Nel caso di limiti di impegno autorizzati in passato e comportanti erogazioni in annualità a carico del bilancio regionale, lo stanziamento deve essere contenuto nei limiti delle obbligazioni effettivamente assunte, che vengono a scadenza nell'esercizio cui il bilancio si riferisce fatti comunque salvi i maggiori stanziamenti per nuovi limiti di impegno da assumersi nel corso dell'esercizio stesso.

Le somme stanziate a fronte di obbligazioni su limiti di impegno già assunte in passato e che vengono a scadenza nell'esercizio cui si riferisce il bilancio, debbono essere iscritte in capitoli separati rispetto a quelli relativi agli stanziamenti afferenti nuovi limiti di impegno.

Nel caso di spese pluriennali determinate nel loro ammontare complessivo ai sensi del precedente art. 6, la relativa quota da stanziare a carico dell'esercizio cui si riferisce il bilancio deve essere determinata nei limiti della spesa totale autorizzata dalla legge, ove indicata, tenuto conto delle quote già stanziate negli esercizi precedenti e degli impegni già assunti.

Gli stanziamenti previsti nel loro esatto ammontare da leggi regionali a carico dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, possono essere ridotti od aumentati, con espressa disposizione della legge di approvazione del bilancio stesso, in relazione alle effettive esigenze e nei limiti della previsione globale delle singole leggi.

Art. 12.

Spese per ulteriori programmi di sviluppo

Si considerano spese relative all'attuazione di ulteriori programmi di sviluppo, quelle cui sono destinati i finanziamenti specifici dello Stato e le spese per programmi che assumono questa particolare qualificazione ad opera del programma economico della Regione.

Art. 13.

Classificazione delle entrate

Nel bilancio annuale le entrate della Regione sono ripartite nei seguenti titoli:

titolo I: entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito dei tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione stessa a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

titolo II: entrate derivanti da contributi ed assegnazione dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi del bilancio statale, anche in rapporto all'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato alla Regione;

titolo III: entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di enti o aziende regionali;

titolo IV: entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali, da trasferimento di capitali e rimborsi di credito;

titolo V: entrate derivanti da mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie;

titolo VI: entrate per contabilità speciali.

Nell'ambito dei rispettivi titoli, le entrate sono ripartite nelle seguenti categorie:

Titolo I:

categoria 1: tributi propri;

categoria 2: ILOR - tributi erariali - fondo art. 8 della legge n. 281/70.

Titolo II:

categoria 11: fondi derivanti dall'art. 9 della legge numero 281/70;

categoria 12: fondi derivanti dall'art. 12 della legge numero 281/70;

categoria 13: fondi derivanti da altre assegnazioni;

categoria 14: fondi derivanti dallo Stato per l'attuazione dell'assistenza ospedaliera;

categoria 15: trasferimento di fondi dallo Stato per lo esercizio di funzioni delegate.

Titolo III:

categoria 21: rendite patrimoniali e proventi del demanio;

categoria 22: utili di enti ed aziende regionali;

categoria 23: entrate diverse;

categoria 24: partite che si compensano con la spesa;

categoria 25: proventi contravvenzionali.

Titolo IV:

categoria 31: alienazione di beni e diritti patrimoniali, affrancazioni;

categoria 32: eredità, donazioni ed altri trasferimenti di capitali non dello Stato;

categoria 33: rimborso di crediti e recuperi vari.

Titolo V:

categoria 41: accensione di prestiti;

categoria 42: obbligazioni;

categoria 43: anticipazioni ed altre operazioni di credito a breve termine.

Titolo VI:

categoria 51: partite di giro;

categoria 52: stabilimenti speciali.

Le entrate sono ripartite in capitoli secondo il loro oggetto.

Il capitolo costituisce l'unità elementare di classificazioni delle entrate.

Art. 14.

Classificazione delle spese

Nel bilancio annuale le spese sono ripartite secondo classificazioni idonee a rappresentare, per obiettivi programmatici, i piani e i progetti dell'intervento della Regione, in correlazione con l'impostazione del bilancio pluriennale.

A tale fine sono distinte:

spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione e spese per ulteriori programmi di sviluppo;

in titoli a seconda che si riferiscano a spese correnti; d'investimento; rimborso di capitali, di prestiti, di anticipazioni; contabilità speciali;

in sezioni secondo un'analisi funzionale o grandi obiettivi programmatici;

in rubriche secondo categorie di programma;

in settori quali specificazioni ulteriori delle categorie del programma;

in capitali secondo l'oggetto della spesa.

Art. 15.

Natura e contenuto del capitolo di spesa

Il capitolo costituisce l'unità fondamentale per la classificazione delle spese.

Ogni capitolo contiene un solo oggetto di spesa.

Nel medesimo capitolo non possono, comunque, essere incluse:

a) spese correnti, spese d'investimento e spese che attengono al rimborso di mutui e prestiti;

b) spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione e spese per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo;

c) spese relative a funzioni proprie della Regione e spese relative a funzioni delegate dallo Stato;

d) spese relative a obiettivi per perseguire i quali la Regione goda di finanziamenti da parte dello Stato, iscritti nello stato di previsione delle entrate dello stesso bilancio, ed altre spese;

e) spese relative ad obbligazioni su limiti di impegno già assunte in passato e che vengono a scadenza nel corso dello esercizio e spese relative ad obbligazioni che si prevede di assumere su nuovi limiti di impegno ancorchè autorizzati per le stesse finalità;

f) spese relative agli oneri inerenti ai mutui in corso di ammortamento e spese relative al mutuo da contrarre nello esercizio in corso di cui all'art. 16.

Art. 16.

Equilibrio bilancio di competenza

Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno (stanziamenti di competenza) può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purchè il relativo disavanzo sia coperto da mutui la cui stipulazione venga autorizzata con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui al successivo art. 37.

Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno per lo adempimento delle funzioni normali della Regione, non può, in nessun caso, in ciascun bilancio, essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, escluse le entrate derivanti da mutui e quelle derivanti dall'assegnazione o dal riparto dei fondi statali vincolati al finanziamento di spese di sviluppo.

Art. 17.

Equilibrio del bilancio di cassa

Nel bilancio annuale, il totale delle spese di cui si autorizza il pagamento sommato alle disponibilità di cassa previste alla fine dell'esercizio deve essere uguale al totale delle entrate che si prevede di riscuotere sommato alle presunte giacenze iniziali di cassa.

Art. 18.

Fondo di riserva per le spese obbligatorie

Nella parte corrente dello stato di previsione della spesa è scritto un fondo di riserva per le spese obbligatorie dipendenti dalla legislazione in vigore.

Con legge di bilancio è approvato l'elenco dei capitoli in favore dei quali può essere disposto lo storno dallo stanziamento di cui al comma precedente.

Lo storno dal fondo di riserva per le spese obbligatorie ai singoli capitoli di spesa è disposto con deliberazione della giunta regionale.

Art. 19.

Fondo di riserva per le spese impreviste

Nello stato di previsione della spesa è iscritto, in apposito capitolo, un fondo di riserva per le spese impreviste per provvedere:

a) alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio che non riguardino le spese di cui al precedente art. 18 o capitoli il cui stanziamento è stabilito con legge sostanziale, deve trattarsi comunque di spese che non potevano prevedersi in alcun modo o in modo adeguato al momento dell'approvazione del bilancio; che abbiano carattere di assoluta necessità ed improrogabilità e non impegnino bilanci di esercizi futuri;

b) alla restituzione di somme indebitamente percette;

c) al pagamento di spese afferenti esercizi scaduti, relative al normale funzionamento dei servizi regionali, per le quali gli stanziamenti in conto residui sono insufficienti o inesistenti.

Il prelevamento di somme dal predetto capitolo e la nuova iscrizione ai vari capitoli del bilancio, o a capitoli nuovi, è disposta con deliberazione della giunta regionale da sottoporre, per la convalidazione, al consiglio regionale nella prima seduta utile.

Art. 20.

Fondo di riserva nel bilancio di cassa

Nel bilancio di cassa è iscritto un fondo di riserva il cui ammontare è stabilito in misura non superiore ad un dodicesimo della somma dei pagamenti autorizzati dalla legge di bilancio o dai provvedimenti di variazione del preventivo.

I prelievi dal fondo di cui al primo comma, occorrenti sia per far fronte a maggiori spese, che per sopperire a minore entrate, e le relative destinazioni ad integrazione degli altri capitoli di spesa del bilancio di cassa, sono disposti con deliberazione del consiglio non soggetta a controllo.

Art. 21.

Fondi globali

Al fine di far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali adottati in conformità al bilancio pluriennale che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, possono essere iscritti nello stato di previsione della spesa, uno o più fondi globali a seconda che siano destinati al finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali o per ulteriori programmi di sviluppo tenendo distinte le spese correnti da quelle di investimento.

In appositi elenchi allegati al bilancio, separatamente per ciascun fondo globale, sono specificati i disegni di legge da finanziarsi con i fondi stessi ed i relativi oneri.

Art. 22.

Dotazioni di cassa dei fondi di riserva e globali

I fondi di riserva e quelli globali, di cui ai precedenti articoli, sono dotati da appositi stanziamenti di cassa in relazione alla prevedibile esecuzione dei provvedimenti amministrativi o legislativi che ne determinano i prelievi.

Art. 23.

Proroga della validità dei fondi globali

Le quote dei fondi di cui al precedente art. 21, possono essere utilizzate per la copertura di leggi di spesa adottate dal consiglio regionale oltre il termine di cui al terzo comma dell'art. 34 o dell'esercizio finanziario cui si riferisce il bilancio nel quale sono iscritte dette quote, purchè i relativi disegni di legge siano già stati presentati al consiglio e da questo approvati entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo.

Gli stanziamenti dei fondi globali che vengono utilizzati restano assegnati al bilancio nel quale essi furono iscritti, mentre gli stanziamenti delle nuove o maggiori spese sono iscritti nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore i provvedimenti legislativi stessi.

In relazione a tali nuovi o maggiori spese, nel bilancio deve essere effettuata un'annotazione dalla quale risulti che si tratta di spese finanziate con ricorso ai fondi globali dell'esercizio precedente. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale esercizio, delle spese di cui al presente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui al precedente art. 16.

Art. 24.

Fondi statali assegnati alla Regione

Tutte le somme assegnate, a qualsiasi titolo, dallo Stato alla Regione confluiscono nel bilancio regionale senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo i seguenti casi:

a) assegnazioni in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione;

b) assegnazioni per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo.

Nei casi di assegnazioni dallo Stato alla Regione connesse a deleghe di funzioni amministrative e negli altri casi di cui al comma precedente, la Regione ha facoltà di stanziare o di erogare somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato, ferme, nel caso di delega, le disposizioni delle leggi che disciplinano le relative funzioni.

La Regione ha altresì facoltà, qualora abbia erogato in un esercizio somme eccedenti quelle ad essa assegnate dallo Stato a norma del comma precedente, di compensare tali maggiori spese con minori stanziamenti ed erogazioni per lo stesso scopo nei due esercizi successivi.

Art. 25.

Utilizzazione nell'esercizio successivo dei fondi statali

La Regione può attribuire la spesa dei fondi statali di cui al primo comma del precedente art. 24 alla competenza dello esercizio immediatamente successivo allorchè, in relazione alla epoca in cui avviene l'assegnazione, non sia possibile far luogo all'impegno di tali spese, a norma dell'art. 41, entro il termine dell'esercizio nel corso del quale ha luogo l'assegnazione stessa.

Nel caso di cui al comma precedente, l'acquisizione dei fondi statali resta ferma alla competenza dell'esercizio per il quale furono assegnati, mentre l'imputazione delle relative spese viene trasferita alla competenza dell'esercizio successivo.

Le spese di cui al comma precedente dovranno essere contraddistinte da un'annotazione da cui risulti che si tratti di spese finanziate con fondi statali assegnati sulla competenza dell'esercizio precedente. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale esercizio, delle spese di cui al precedente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale saldo finanziario negativo di cui all'art. 16.

Art. 26.

Bilanci degli enti dipendenti dalla Regione

I bilanci degli enti, aziende, organismi ed istituti, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione, sono trasmessi alla giunta regionale entro il 1° ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il preventivo stesso e sono approvati dal consiglio regionale come allegati al bilancio regionale.

I preventivi annuali sono redatti in termini di competenza e di cassa.

La classificazione delle entrate e delle spese di bilanci annuali degli enti ed organismi di cui al primo comma del presente articolo, deve essere coordinala con quella adottata dal bilancio regionale.

Art. 27.

Spese degli enti locali per funzioni delegate

Nei casi in cui con legge regionale sia disposto il versamento agli enti locali delle somme necessarie per l'effettuazione delle spese occorrenti per lo svolgimento delle funzioni loro delegate, tali entrate devono essere iscritte in apposite sezioni dei bilanci dei predetti enti.

Le spese relative alle funzioni delegate dalla Regione devono essere incluse in appositi e distinti capitoli del bilancio dell'ente locale.

Gli enti locali devono assicurare l'omogeneità delle classificazioni di dette spese con quelle contenute nel bilancio regionale.

La Regione esercita la vigilanza sulla destinazione dei fondi trasferiti, mediante l'esame della situazione degli impegni assunti e dei pagamenti eseguiti per ciascun capitolo di spesa; a tal fine gli enti locali dovranno trasmettere semestralmente la predetta documentazione alla giunta regionale, nonchè annualmente, i rendiconti di cui al successivo art. 72.

Art. 28.

Garanzie prestate dalla Regione

La Regione può concedere mediante legge garanzie fidejussorie, principali e sussidiarie, a favore di enti e altri soggetti.

In relazione a ciascuna fidejussione concessa, la legge deve indicare: i beneficiari, il capitale garantito, la durata, l'obbligazione specifica o generica per la quale è stata concessa, nonchè la copertura finanziaria della relativa quota di rischio.

Al bilancio annuale va allegato l'elenco delle garanzie fidejussorie concesse ai sensi del presente articolo e in vigore al momento della formulazione del bilancio stesso. Nel prospetto vanno specificati, per ciascuna fidejussione, gli elementi di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 29.

Fondi di garanzia

La Regione può destinare mediante legge somme alla costituzione di fondi di garanzia a favore di enti o di altri soggetti in relazione ad obbligazioni specifiche da questi assunte.

La gestione di tali fondi è svolta nell'ambito del bilancio regionale.

La legge deve indicare, tra l'altro: i beneficiari, l'ammontare del fondo e la relativa copertura finanziaria, il capitale garantito, la durata, la parte dell'obbligazione per la quale il fondo viene costituito.

Art. 30.

Riepiloghi, prospetti ed elenchi allegati al bilancio annuale

Al bilancio di previsione sono allegati:

1) un quadro generale riassuntivo che riporta distintamente per titoli i totali delle entrate e delle spese;

2) un prospetto il quale mette a raffronto le entrate, distinte per capitoli, derivanti da assegnazioni dello Stato effettuate, in base all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e da assegnazioni in corrispondenza di delega, di funzioni amministrative, a norma dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione, con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto, e le spese, distinte anch'esse per capitoli, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette;

3) un prospetto il quale espone distintamente, da un lato, gli stanziamenti di competenza e di cassa relativi a spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione e, dallo altro lato, gli stanziamenti di competenza e di cassa, distinti per capitoli relativi a spese per l'attuazione di ulteriori programmi di sviluppo della Regione, siano esse finanziate con apposite assegnazioni di fondi statali, ovvero con risorse proprie della Regione o con ricorso al credito;

4) un prospetto in cui le spese sono classificate in titoli, in sezioni secondo l'analisi funzionale ed in categorie per la analisi economica, secondo le stesse ripartizioni adottate nel bilancio dello Stato per il medesimo esercizio;

5) un riassunto, per la spesa delle sezioni e delle categorie ed un riepilogo dei titoli;

6) l'elenco delle spese obbligatorie di cui all'art. 18;

7) l'elenco dei provvedimenti legislativi in corso per ciascun fondo globale previsto ai sensi dell'art. 21;

8) l'elenco delle garanzie fidejussorie principali e sussidiarie ancora operanti prestate dalla Regione ai sensi dello art. 28 con specificazione sintetica: dei beneficiari, del capitale garantito, della durata e della fonte dell'obbligazione, per le quali la fidejussione viene concessa;

9) l'elenco dei fondi di garanzia distinti per capitoli di bilancio con specificazione sintetica: dei beneficiari, dell'ammontare iniziale, di eventuali successive integrazioni, il capitale garantito, la durata, la fonte delle obbligazioni per il quale e stato costituito;

10) la dimostrazione della formazione del saldo finanziario presunto dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio.

Art. 31.

Esercizio provvisorio del bilancio

L'esercizio provvisorio del bilancio è autorizzato con legge regionale per un periodo non superiore a quattro mesi, sulla base del progetto di bilancio presentato dalla giunta.

Durante l'esercizio provvisorio i competenti organi regionali sono autorizzati ad assumere impegni di spesa ed a disporre i pagamenti nei limiti di tanti dodicesimi delle previsioni del bilancio presentato quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio autorizzato.

La limitazione di cui al comma precedente non si applica alle spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge o da contratto e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.

Art. 32.

Esercizio provvisorio in pendenza di approvazione governativa

Qualora la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio sia stata approvata dal consiglio regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, in pendenza degli adempimenti di cui all'art. 127 della Costituzione, la Regione è autorizzata a gestire in via provvisoria il bilancio medesimo limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie per legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

Qualora la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio sia stata rinviata dal Governo al consiglio regionale a norma dell'art. 127 della Costituzione, ovvero nei confronti di detta legge il Governo abbia promosso la questione di legittimità o di merito a norma dell'ultimo comma del medesimo art. 127, la Regione è autorizzata a gestire in via provvisoria il bilancio stesso limitatamente alle parti ed ai capitoli non coinvolti nel rinvio o nell'impugnativa o nei limiti della spesa necessaria ove si tratti di spesa obbligatoria per legge, ovvero nel caso che il rinvio o l'impugnativa investano l'intero bilancio limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo per ogni mese di pendenza del procedimento, o nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie per legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

Art. 33.

Attività legislativa durante l'esercizio provvisorio

In regime di esercizio provvisorio non possono essere apportate « Note di variazioni » al progetto di bilancio posto a base dell'esercizio provvisorio stesso.

Le leggi di spesa approvate in regime di esercizio provvisorio che prevedono oneri a carico della competenza dell'esercizio in corso rinviano la loro copertura finanziaria alla legge di approvazione del bilancio se questo non è stato ancora approvato dal consiglio, ovvero ad una successiva legge di variazione al bilancio stesso, nel caso in cui esso sia già stato approvato dal consiglio ma non sia ancora divenuto operante.

Art. 34.

Variazioni al bilancio con provvedimenti legislativi

Salvo quanto previsto al successivo articolo, le variazioni al bilancio, compresi gli storni da capitolo a capitolo, sia per le previsioni di competenza sia per le previsioni di cassa, sono disposte con legge regionale.

Le leggi regionali che pongono a carico del bilancio in corso nuove o maggiori spese, autorizzano la corrispondente variazione al bilancio stesso.

Dopo il 30 novembre dell'anno cui il bilancio si riferisce, non possono essere deliberate variazioni al bilancio nè con leggi o con atti amministrativi, salvo quelle previste dall'ultimo comma del successivo art. 35.

Devono essere variati, ove occorra, gli elenchi di cui al n. 7) dell'art. 30.

Art. 35.

Variazioni al bilancio con provvedimenti amministrativi

Il consiglio regionale provvede al prelevamento dal fondo di riserva istituito per le spese di cassa, ai sensi del precedente art. 20.

I provvedimenti di cui al presente articolo sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

La giunta regionale provvede con propria deliberazione ai prelevamenti dal fondo di riserva per spese obbligatorie e dal fondo di riserva per spese impreviste, ai sensi degli articoli 18 e 19.

La legge di approvazione del bilancio può autorizzare la giunta ad apportare, nel corso dell'esercizio, variazioni al bilancio medesimo, mediante provvedimenti amministrativi per l'istituzione di nuovi capitoli o l'aumento di stanziamenti già esistenti negli stati di previsione dell'entrata e della spesa in relazione ad assegnazioni di fondi dallo Stato la cui destinazione è tassativamente regolata da leggi statali e regionali.

Art. 36.

Assestamento del bilancio

Entro il 30 giugno di ogni anno, il consiglio regionale approva, con legge, l'assestamento del bilancio su proposta della giunta presentata al consiglio entro il 30 maggio.

Con la legge di assestamento si provvede:

a) all'aggiornamento dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello a cui il bilancio si riferisce ai sensi dei successivi articoli 43, 44 e 45;

b) alla determinazione e all'inserimento dell'eventuale saldo finanziario positivo o negativo al termine dell'esercizio precedente;

c) ad adeguare alle effettive esigenze di accertamento e riscossione e di impegno e pagamento le previsioni iniziali di competenza e di cassa;

d) ad aggiornare le risultanze iniziali di cassa.

Con legge di assestamento del bilancio si possono altresì introdurre ulteriori variazioni al bilancio stesso.

Restano fermi i vincoli relativi all'equilibrio del bilancio di cui ai precedenti articoli 16 e 17.

Titolo III

MUTUI

Art. 37.

Mutui e prestiti

La contrazione di mutui o prestiti è autorizzata esclusivamente con la legge di approvazione del bilancio o con le leggi di variazione dello stesso, a copertura dell'eventuale saldo finanziario negativo fra le spese per ulteriori programmi di sviluppo di cui si autorizza l'impegno e le entrate che si prevede di accertare a fronte di tali spese nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

La contrazione di nuovi mutui o prestiti può essere autorizzata nei limiti in cui l'importo delle relative annualità di ammortamento aggiunte a quelle dei mutui già contratti e a quelle dei mutui già autorizzati e ancora da contrarre, non ecceda il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie iscritte al titolo I a norma del precedente articolo 13, semprechè gli oneri futuri di ammortamento siano contenuti nell'ambito delle disponibilità del bilancio pluriennale della Regione.

Non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui se non è stato approvato dal consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio i nuovi mutui si riferiscono.

La legge di approvazione del bilancio o di variazione allo stesso che autorizza la stipulazione di mutui passivi o prestiti, ne fissa anche il tasso massimo di interesse effettivo e la durata minima del periodo di ammortamento, nonchè la copertura dei relativi oneri di ammortamento.

Art. 38.

Stipulazione di mutui e prestiti

Alla contrazione dei mutui autorizzati provvede, con apposita deliberazione, la giunta in relazione alle effettive esigenze di cassa, dandone comunicazione al consiglio regionale.

Nel deliberare le singole operazioni, la Giunta determina alle migliori condizioni nei limiti fissati dalla legge di autorizzazione, il tasso effettivo, la durata, l'ammontare degli altri oneri ed ogni altra eventuale condizione accessoria del mutuo.

Art. 39.

Validità dell'autorizzazione alla stipulazione di mutui e prestiti

L'autorizzazione alla contrazione di mutui o di prestiti concessa con la legge di approvazione del bilancio o con le leggi di variazione del medesimo cessa di aver vigore col termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

Le entrate dei mutui stipulati entro il termine dell'esercizio, se non riscosse, vengono iscritte tra i residui attivi.

Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione a mutui autorizzati, ma non stipulati entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.

Titolo IV

ACCERTAMENTI, IMPEGNI E RESIDUI

Art. 40.

Accertamento delle entrate

L'entrata è accertata quando l'amministrazione appura il titolo e la ragione del credito, la persona del debitore ed iscrive nella propria contabilità, come competenza dell'esercizio, l'ammontare del credito che viene a scadenza entro l'anno medesimo.

Art. 41.

Impegni di spesa

Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dello esercizio le somme dovute dalla Regione, in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili semprechè la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.

Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale, assunte dalla Regione sulla base di specifica autorizzazione legislativa, ovvero assunte, per le spese correnti, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, formano impegno sugli stanziamenti di ogni esercizio le sole quote che vengano a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo.

Per le spese in conto capitale o di investimento da erogarsi in annualità, il primo di ciascun stanziamento iscritto nel bilancio annuale costituisce il limite massimo a carico del quale possono essere assunti impegni relativi alla prima annualità. Gli impegni così assunti si estendono per tanti esercizi quanti sono le annualità da pagare su ciascun stanziamento di bilancio degli esercizi successivi.

Per le spese riguardanti stipendi ed altre spese di funzionamento di analoga natura già di massima autorizzate, la registrazione degli impegni può essere effettuata una sola volta per tutto l'anno o a scadenze periodiche.

Gli impegni di spesa, nei limiti degli stanziamenti di competenza, sono assunti dalla giunta regionale, salva la competenza demandata al consiglio per legge o per statuto.

Art. 42.

Registrazione degli impegni

Tutte le proposte di provvedimenti che autorizzano spese a carico del bilancio della Regione debbono essere comunicate alla ragioneria per la registrazione del relativo impegno a cura degli uffici preposti alla gestione dei rispettivi capitoli di bilancio.

Prima di eseguire la registrazione, la ragioneria verifica la giusta imputazione al bilancio nonchè l'esistenza della disponibilità sul relativo capitolo.

In caso di riscontro positivo la ragioneria appone il proprio visto sull'atto.

Ove ritenga che esistano motivi che impediscano la regolare assunzione dell'impegno, la ragioneria informa l'assessore competente e quello alle finanze e dà inizio al provvedimento di cui al successivo art. 51.

Nei casi di mancata adozione dei provvedimenti da parte degli organi regionali competenti, nell'esercizio cui si riferisce la registrazione, o in caso di annullamento dei provvedimenti stessi, ne deve essere immediatamente data comunicazione alla ragioneria per la cancellazione della registrazione.

Art. 43.

Residui attivi

Costituiscono residui attivi le somme accertate ai sensi della presente legge non riscosse e versate entro il termine dell'esercizio.

Le somme di cui al comma precedente vengono conservate nel conto residui, fino a quando i relativi crediti non sono stati riscossi o si sono estinti per prescrizione od altra causa.

Con deliberazione della giunta regionale, previo accertamento della ragioneria, saranno determinati, a termine di ciascuno esercizio finanziario, per ogni capitolo di bilancio, i residui attivi.

Art. 44.
Residui passivi

Le somme impegnate a norma dell'art. 41 e non pagate entro il termine dell'esercizio costituiscono residui passivi propri.

Gli stanziamenti per spese in conto capitale o di investimento non impegnate entro il 30 giugno costituiscono residui passivi di stanziamento e possono essere mantenuti in bilancio nel solo esercizio successivo a quello cui fu iscritto l'ultimo stanziamento.

Art. 45.
Accertamento dei residui passivi

Con deliberazione della giunta regionale previo accertamento della ragioneria, sono determinati al termine di ciascun esercizio finanziario, per ogni capitolo di bilancio i residui passivi.

Il conto dei residui è tenuto distinto dalla competenza.

Art. 46.
Conservazione dei residui passivi

La conservazione dei residui passivi propri è consentita per non più di due anni successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato.

Qualora un residuo di stanziamento riguardi annualità di un limite di impegno, lo stanziamento stesso, previo provvedimento legislativo, può costituire economia e le corrispondenti obbligazioni possono essere imputate allo stanziamento relativo alle annualità dello stesso limite di impegno iscritte nella competenza dell'esercizio in corso e degli esercizi successivi.

Nel caso di cui al comma precedente, la scadenza del limite di impegno viene corrispondentemente automaticamente prorogata di tanti anni quante sono le annualità cancellate.

L'eliminazione dal conto dei residui di spese finanziate con fondi assegnati con vincoli di destinazione ai sensi di legge comporta la correlativa reiscrizione delle stesse somme alla competenza del nuovo esercizio per le medesime od analoghe finalità.

Art. 47.
Capitolo dei residui cancellati

Per il pagamento delle somme eliminate dal conto dei residui passivi ai sensi del secondo comma dell'art. 20 della legge 19 maggio 1976, n. 335, per le quali sia prevedibile da parte dei creditori l'esercizio del proprio diritto a riscuotere, può iscriversi un apposito capitolo di spesa, da collocarsi fra le spese obbligatorie ed al cui movimento verrà provveduto esclusivamente con atto deliberativo di giunta.

Titolo V

GESTIONE DEL BILANCIO

Art. 48.
Riscossione e versamento delle entrate

Le somme di spettanza della Regione, a qualsiasi titolo riscosse dagli agenti o dovute dai debitori diretti devono essere integralmente versate entro i termini fissati dalla legge, dai regolamenti e nelle convenzioni, al tesoriere regionale.

La vigilanza sugli accertamenti e sui versamenti delle entrate è demandata alla ragioneria della Regione.

Il tesoriere comunica alla ragioneria della Regione, trimestralmente, ed ogni qualvolta che gli sia richiesto dall'assessorato alle finanze, l'elenco dei versamenti effettuati nelle sue casse.

Art. 49.
Liquidazione della spesa

La liquidazione comporta l'identificazione del creditore e la determinazione e dell'ammontare esatto del debito scaduto ed è disposta sulla base di documentazione idonea a comprovare il diritto del creditore e, nel caso di provviste di materiali da affidare a consegnatari, il ricevimento, il collaudo e la iscrizione in inventario dei beni stessi.

Alla liquidazione delle spese provvede la giunta che può delegare, per materia o per singolo atto, il presidente o singoli componenti della giunta stessa, stabilendo opportune direttive.

A tal fine le competenti strutture amministrative della Regione predispongono gli atti per la liquidazione di ciascuna spesa apponendo specifica indicazione a seconda che trattasi di pagamenti in conto della competenza o dei residui e accertando che sia contenuta nei limiti del relativo impegno e dei corrispondenti stanziamenti di competenza e di cassa.

Art. 50.
Sistemi di pagamento

Il pagamento delle spese della Regione è disposto mediante:

a) mandati diretti emessi sul tesoriere della Regione;

b) aperture di credito autorizzate dalla giunta regionale presso la tesoreria a favore di funzionari delegati;

c) ruoli di spese fisse.

La documentazione di spesa viene trasmessa alla ragioneria, la quale, verificata la regolarità contabile, e l'esatta imputazione della spesa al bilancio, nonchè la disponibilità di fondi del bilancio di cassa, provvede all'emissione dei mandati di pagamento.

Art. 51.
Ordine di registrazione

Il responsabile del servizio ragioneria, nell'esercizio delle funzioni previste nei precedenti articoli, qualora non ritenga, per qualsiasi motivo di irregolarità, di apporre il visto ad un atto di impegno o di dar corso ad un'ordinazione di pagamento, restituisce con le sue osservazioni i relativi provvedimenti allo assessore competente per la materia, dandone comunicazione a quello delle finanze.

In tal caso la giunta regionale è chiamata a deliberare in proposito per disporre, se ne ricorrono i motivi, di dare ordine scritto al responsabile del servizio che deve eseguirlo.

L'ordine scritto non va eseguito quando si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio, o che sia da imputare ad un capitolo diverso da quello indicato, oppure che sia riferibile ai residui anzichè alla competenza, o a questa piuttosto che a quelli.

Art. 52.
Mandati diretti

I mandati diretti sono firmati su delega del presidente della giunta, dall'assessore competente per la materia delle finanze e dal preposto alla ragioneria o dal suo sostituto da nominarsi con deliberazione della giunta regionale.

Ciascun mandato deve indicare l'importo da pagare, il luogo del pagamento, il nome del creditore cui è imputata la spesa, distintamente per la competenza e i residui, nonchè la causale e gli estremi del provvedimento di liquidazione della spesa e di autorizzazione al pagamento.

Sui titoli di spesa debbono essere altresì annotate le modalità di pagamento secondo quanto stabilito dal successivo articolo 57.

Art. 53.
Aperture di credito ed ordini di accreditamento

La giunta regionale ha facoltà di autorizzare presso la tesoreria regionale aperture di credito, sia in conto competenze che in conto residui, a favore di funzionari delegati per il pagamento delle seguenti spese:

a) spese da effettuarsi in economia;

b) spese fisse ed indennità; quando non siano stabilite in somma certa, nonchè indennità di missione e di trasferimento;

c) spese per le quali debba provvedersi al pagamento immediato;

d) spese per il funzionamento degli uffici;

e) spese di qualsiasi natura per le quali le leggi ed i regolamenti consentono il pagamento a mezzo di funzionari delegati.

L'ammontare delle aperture di credito a favore di ciascun funzionario delegato e per singolo capitolo di spesa, è ragguagliato all'entità del servizio da svolgere e non può superare comunque il limite di 50 milioni.

A dette aperture di credito si provvede mediante ordini di accreditamento, emessi dalla ragioneria, intestati al funzionario delegato con l'indicazione della sua qualità e firmati dall'assessore competente per la materia delle finanze e vistati dal ragioniere.

Ciascun ordine di accreditamento, deve indicare la somma da riscuotere mediante buoni a favore dello stesso funzionario delegato ed a quelle prelevabili mediante ordinativi a favore dei creditori.

Il prelievo mediante buoni deve essere effettuato di volta in volta secondo le effettive occorrenze; in caso di necessità da motivarsi nel provvedimento, può consentirsi il totale prelevamento mediante buoni della somma accreditata.

Le somme prelevate mediante buoni sugli ordini di accreditamento, che risultassero in eccedenza al fabbisogno devono essere riversate dal funzionario delegato al tesoriere regionale e portate in aumento del credito residuale.

E' consentita l'emissione dallo stesso funzionario delegato di più ordini di accreditamento aventi il medesimo oggetto, purchè l'importo complessivo delle somme, non ancora giustificate, non superi i limiti di cui al precedente comma.

Art. 54.

Responsabilità del funzionario delegato e obblighi del tesoriere

I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle spese da essi ordinate e liquidate e dei pagamenti effettuati mediante prelevamenti dalle aperture di credito.

Il tesoriere regionale, nel dar corso a tali prelevamenti, deve accertare che il funzionario delegato rivesta la qualità indicata nell'ordine di accreditamento e che i prelevamenti non eccedano l'ammontare dell'apertura di credito e le condizioni nella stessa indicate.

I tassi d'interesse attivi sulle giacenze derivanti dalle aperture di credito, devono essere concordati dal tesoriere con i competenti organi della Regione.

Art. 55.

Rendiconti dei funzionari delegati

I funzionari delegati hanno l'obbligo di compilare e trasmettere alla ragioneria della Regione, entro venticinque giorni dalla scadenza di ciascun trimestre ed, in ogni caso, al termine dello esercizio, il rendiconto dei prelevamenti effettuati sulle aperture di credito; distintamente per capitoli di bilancio, per la competenza ed i residui.

Devono altresì compilare detto rendiconto quando l'accreditamento sia esaurito, ovvero in caso di cessazione delle attribuzioni in relazione alle quali vennero autorizzate in loro favore dette aperture di credito ed in caso di loro sostituzione nello esercizio delle attribuzioni medesime.

Al termine dell'esercizio le aperture di credito concesse ai singoli funzionari delegati vengono ridotte alla somma effettivamente utilizzata.

Le somme prelevate dai funzionari delegati sulle aperture di credito e che non siano state erogate al termine dell'esercizio, possono essere trattenute per effettuare pagamenti di spese esclusivamente riferibili all'esercizio scaduto.

La giustificazione di tali pagamenti è compresa in un rendiconto suppletivo da presentarsi non oltre il 31 marzo. Le somme non erogate alla chiusura del rendiconto sono versate in tesoreria.

I rendiconti di cui ai precedenti comma devono essere trasmessi, insieme a tutti i documenti giustificativi, alla ragioneria della Regione per la verifica della regolarità delle spese e della osservanza dei limiti delle rispettive aperture di credito.

La ragioneria può disporre in qualsiasi momento, previa autorizzazione dell'assessore competente per la materia delle finanze, accertamenti diretti presso il funzionario delegato e la tesoreria della Regione, per riscontrare la regolarità amministrativa e contabile delle operazioni effettuate dal predetto funzionario.

Art. 56.

Ruoli di spese fisse

I ruoli di spese fisse possono essere utilizzati per il pagamento degli stipendi, delle pensioni, dei fitti, delle erogazioni assistenziali e degli altri pagamenti periodici a scadenze determinate.

I ruoli sono emessi dalla ragioneria della Regione.

Sono firmati su delega del presidente della giunta regionale dall'assessore competente per la materia delle finanze e vistati dal preposto alla ragioneria o dal suo sostituto.

Il pagamneto delle singole rate, alle scadenze fissate, è effettuato dal tesoriere regionale.

Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun quadrimestre dell'anno solare, i pagamenti effettuati sulla base dei ruoli di spesa fissa sono comunicati alla ragioneria per i riscontri di competenza.

Art. 57.

Estinzione dei titoli di spesa

I titoli di spesa si estinguono in uno dei seguenti modi:

a) versamento in contanti a firma diretta di quietanza del creditore;

b) accreditamento in conto corrente postale al nome del creditore;

c) assegno postale localizzato;

d) accreditamento in conto corrente bancario intestato al creditore;

e) commutazione in reversale di versamento a favore della Regione stessa per le ritenute a qualunque titolo effettuate sui pagamenti.

Art. 58.

Estinzione dei titoli di spesa non pagati a chiusura dell'esercizio

I titoli di spesa non estinti nei modi di cui all'articolo precedente entro il mese di gennaio successivo all'esercizio in cui sono stati emessi, sono trasportati nel nuovo esercizio finanziario dopo averne modificato l'imputazione dalla competenza nei corrispondenti residui passivi.

Al rinnovo dei titoli di cui al primo comma provvede la ragioneria della Regione previo riscontro contabile.

Titolo VI

CONTROLLI E RESPONSABILITÀ

Art. 59.

Controllo economico-finanziario

I dirigenti regionali, da individuarsi con i provvedimenti previsti dalla legge sull'organizzazione degli uffici e del personale, sono tenuti a seguire la gestione dei capitoli di bilancio pertinenti le unità operative alle quali sono preposti e a verificarne, anche sotto il profilo economico-finanziario, periodicamente la rispondenza agli scopi perseguiti dalle leggi regionali, nonchè al bilancio pluriennale e ai programmi generali e settoriali.

In conseguenza i predetti dirigenti avanzeranno le opportune osservazioni e rilievi ai componenti della giunta preposti alle rispettive unità operative ed al componente preposto ai servizi finanziari.

I servizi finanziari sono tenuti a redigere periodicamente una relazione, nella quale vengono formulate le opportune osservazioni e rilievi sullo stato della gestione del bilancio e in particolare sull'attuazione delle leggi regionali del bilancio pluriennale e dei programmi regionali.

Nella relazione possono essere contenute proposte di provvedimenti motivati dalle osservazioni formulate.

Art. 60.

Responsabilità

I funzionari preposti alle strutture della Regione sono personalmente responsabili della regolarità della documentazione e della legittimità della spesa.

Il funzionario preposto alla ragioneria è personalmente responsabile dell'esatta imputazione della spesa ai capitoli di bilancio, nonchè della regolarità contabile della spesa stessa.

Art. 61.

Responsabilità per danni

Gli amministratori ed i dipendenti regionali sono responsabili per i danni derivanti all'ente da violazione di obblighi di funzioni o di servizio, secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato.

Art. 62.
Esonero di responsabilità

I dipendenti regionali sono esenti dalle responsabilità previste nei precedenti articoli quando abbiano agito per un ordine scritto alla cui esecuzione erano tenuti, salva la responsabilità di colui che tale ordine abbia impartito.

Art. 63.
Responsabilità per maneggio denaro

Chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio di denaro della Regione, ne risponde a norma delle disposizioni contenute nella presente legge ed è tenuto alla resa del conto, salvo ogni ulteriore azione disciplinare o legale.

Art. 64.
Obbligo di denuncia e accertamento della responsabilità

Gli amministratori ed i dipendenti regionali, per la responsabilità di cui alla presente legge, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti nei modi previsti dalle norme in materia.

Gli amministratori ed i responsabili dei servizi e degli uffici della Regione che vengano a conoscenza direttamente o a seguito di rapporto cui sono tenuti i titolari degli uffici ad essi sottoposti, di fatti chè diano luogo a responsabilità, debbono farne denuncia al procuratore generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità ai fini della determinazione dei danni.

Se il fatto dannoso sia imputabile all'amministratore la denuncia è fatta a cura dell'organo collegiale; se esso sia imputabile al capo dell'ufficio, l'obbligo della denuncia incombe all'amministratore o all'organo collegiale da cui dipende.

Titolo VII

RENDICONTI

Art. 65.
Rendiconto generale - Presentazione ed approvazione

Il rendiconto generale della Regione, relativo all'esercizio precedente, è presentato entro il 31 marzo di ogni anno dalla giunta ed è approvato con legge dal consiglio entro il 30 giugno.

Art. 66.
Rendiconto generale: contenuti

I risultati della gestione finanziaria e patrimoniale della Regione sono dimostrati nel rendiconto generale.

Il rendiconto generale comprende il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio ed il conto generale del patrimonio relativo alla gestione delle attività e passività patrimoniali.

Il conto finanziario ed il conto generale del patrimonio sono preceduti da distinte relazioni.

La relazione allegata al conto finanziario si propone di illustrare i dati consunti esposti nel conto stesso ponendo in evidenza il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate, i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun servizio, piano o progetto della Regione in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi del programma economico regionale.

La relazione al conto generale del patrimonio ha lo scopo di illustrare le variazioni che si sono verificate nel patrimonio della Regione in conseguenza dell'esercizio del bilancio e di altre eventuali cause da esso dipendenti.

L'illustrazione comprende tutta la dinamica patrimoniale dalle sue componenti iniziali alle sue risultanze finali.

Art. 67.

Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di entrata del bilancio:

1) l'ammontare dei residui attivi accertati all'inizio dello esercizio cui il conto si riferisce;

2) le previsioni finali di competenza;

3) le previsioni finali di cassa;

4) gli stanziamenti di cassa riportati dall'esercizio precedente;

5) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui;

6) l'ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate in conto competenza;

7) l'ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate nell'esercizio;

8) l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio;

9) l'eccedenza di entrate o le minori entrate accertate rispetto alle previsioni di competenza;

10) le eccedenze di entrate o le minori entrate riscosse e versate rispetto alle previsioni di cassa;

11) l'ammontare dei residui attivi, accertati all'inizio dello esercizio ed eliminati nel corso dell'esercizio, nonchè dei residui attivi riprodotti;

12) l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti rideterminati alla fine dell'esercizio, in base alle cancellazioni o ai riaccertamenti effettuati, e da riportare al nuovo esercizio;

13) l'ammontare dei residui attivi formatisi nel corso dello esercizio;

14) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell'esercizio.

Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di spesa del bilancio:

1) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dello esercizio cui si riferisce il conto;

2) le previsioni finali di competenza;

3) le previsioni finali di cassa;

4) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;

5) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;

6) l'ammontare complessivo dei pagamenti nell'esercizio;

7) l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio;

8) le economie e le eccedenze di impegni rispetto agli stanziamenti di competenza;

9) le economie o le eccedenze di pagamenti rispetto agli stanziamenti di cassa;

10) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dello esercizio ed eliminati nel corso dell'esercizio medesimo, nonchè degli esercizi passivi riprodotti nel corso dell'esercizio;

11) l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio, in base alle cancellazioni ed altre reiscrizioni effettuate, e da riportare al nuovo esercizio;

12) l'ammontare dei residui passivi formatisi nel corso dello esercizio;

13) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell'esercizio.

Art. 68.
Conto generale del patrimonio

Il conto generale del patrimonio espone la dimostrazione della dinamica patrimoniale dalla consistenza iniziale a quella finale distintamente per:

a) le attività e passività finanziarie;

b) i beni mobili ed immobili;

c) ogni altra attività e passività nonchè le poste rettificate.

Il conto generale del patrimonio contiene inoltre la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio e del conto generale delle rendite, della spesa e, degli altri aumenti e diminuzioni patrimoniali.

Art. 69.
Elenchi allegati al rendiconto generale

Al conto finanziario è allegato l'elenco dei residui attivi e passivi con l'indicazione, per ogni esercizio di provenienza, del numero del capitolo e dell'importo di ciascun residuo accertato alla chiusura dell'esercizio, esposti in relazione ai corrispondenti capitoli del bilancio cui si riferisce il conto.

Al conto generale del patrimonio sono allegati:

a) un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare, con l'indicazione delle rispettive destinazioni, del reddito eventualmente prodotto e la loro consistenza all'inizio e al termine dell'esercizio;

b) un elenco riassuntivo per categoria dei beni mobili nella consistenza all'inizio e al termine dell'esercizio;

c) un elenco descrittivo dei titoli di credito e delle altre attività nella consistenza all'inizio ed alla fine dell'esercizio;

d) un elenco descrittivo dei mutui passivi ed altre passività nella consistenza all'inizio e alla fine dell'esercizio.

Art. 70.

Documenti allegati al rendiconto generale

Al rendiconto generale sono allegati, a titolo di documentazione:

a) un prospetto in cui sono indicate riassuntivamente le spese sostenute dagli enti, aziende e organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione;

b) un prospetto in cui sono indicate, riassuntivamente, le spese erogate dagli enti locali per l'esecuzione di funzioni a essi delegati dalla Regione, o per le quali la Regione si avvalga dei loro uffici;

c) i rendiconti degli enti, aziende e organismi in qualunque forma costituiti dipendenti dalla Regione;

d) l'ultimo bilancio approvato da ciascuna società in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria;

e) un elenco della situazione annuale dei fondi di garanzia contenente gli elementi indicati al punto 9) dell'art. 30 della presente legge.

Con apposito atto deliberativo il consiglio regionale può formulare rilievi in merito agli allegati di cui al presente articolo.

Art. 71.

Rendiconti degli enti dipendenti dalla Regione

I rendiconti degli enti dipendenti dalla Regione devono essere redatti in conformità alle disposizioni della presente legge, in quanto applicabili.

I rendiconti di cui al comma precedente, ove le leggi regionali non dispongano diversamente, sono approvati annualmente dal consiglio, su proposta della giunta, contestualmente all'approvazione del rendiconto della Regione.

Art. 72.

Rendiconto delle spese per funzioni delegate agli enti locali

Gli enti locali sono tenuti a redigere e trasmettere, entro il 20 marzo, i rendiconti, distinti per singoli capitoli, in cui siano messe a raffronto le entrate, derivanti da assegnazioni della Regione per funzioni delegate, con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalle leggi o provvedimenti di assegnazione o di riparto, e le spese, distinte anch'esse per capitoli, aventi la destinazione di cui alle assegnazioni precedenti.

Titolo VIII

AUTONOMIA CONTABILE DEL CONSIGLIO
SERVIZIO DI TESORERIA

Art. 73.

Fermo restando il disposto della legge 6 dicembre 1973, numero 853, le spese occorrenti per il funzionamento del consiglio regionale sono gestite autonomamente dal medesimo secondo le norme del suo regolamento interno.

L'ammontare della somma necessaria, è iscritta ogni anno nel bilancio regionale sulla base della richiesta formulata dagli organi competenti del consiglio ai sensi dello statuto e del regolamento interno.

L'eventuale avanzo di amministrazione risultante in chiusura di ciascun esercizio affluisce nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale dell'esercizio successivo, concorrendo così a determinarne le risultanze finali.

Art. 74.

Affidamento del servizio di tesoreria

La giunta regionale affida, a seguito di licitazione privata, ad un istituto di credito di diritto pubblico o ad una banca di interesse nazionale o ad altra azienda di credito esercente attività nel territorio della Regione il servizio di tesoreria, mediante una convenzione che stabilisca le modalità per lo svolgimento del servizio stesso e determini le garanzie da presentarsi dallo istituto incaricato, il tasso d'interesse attivo sulle giacenze di cassa e le modalità per l'aggiornamento del medesimo, nonchè le altre condizioni connesse alle esigenze dei servizi della Regione.

Art. 75.

Contabilità e documenti del servizio di tesoreria

La tesoreria deve tenere una contabilità analitica atta a rilevare cronologicamente i movimenti attivi e passivi di cassa e tutti gli altri registri che si rendano necessari nell'interesse di una chiara rilevazione contabile.

Deve inoltre tenere aggiornato:

il bollettario delle quietanze a madre e figlia;

i titoli di incasso e di pagamento distintamente per capitoli.

La Regione comunica al tesoriere:

il bilancio di previsione ed i successivi provvedimenti di variazione o l'eventuale autorizzazione all'esercizio provvisorio;

l'elenco dei residui risultanti alla chiusura dell'esercizio.

Art. 76.

Conto del tesoriere

Entro il 15 marzo di ciascun anno, il tesoriere deve presentare alla Regione il conto delle riscossioni e dei pagamenti effettuati nell'esercizio scaduto.

La ragioneria della Regione vigila sul servizio di tesoreria ed accerta periodicamente la concordanza delle scritture del tesoriere con quelle tenute dalla Regione, e se nulla osta, appone il visto di concordanza sul conto finale del tesoriere di cui al comma precedente.

Art. 77.

Responsabilità del tesoriere regionale

Il tesoriere regionale non pagherà alcuna somma i cui titoli di spesa non siano conformi alle disposizioni della presente legge.

Il tesoriere regionale è inoltre responsabile per la riscossione delle entrate e per le altre incombenze derivanti dall'assunzione del servizio.

La vigilanza ed il riscontro esercitato dai rappresentanti della Regione sulla gestione del servizio di tesoreria non comportano esclusione o diminuzione della responsabilità del tesoriere.

Art. 78.

Pubblicazione

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 3 dicembre 1977

D'AIMMO

(783)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S. (c. m. 411100780520)